

APPLICAZIONE DELLA SANZIONE PENALE
ED EQUITÀ SOSTANZIALE:
CONSIDERAZIONI CANONISTICHE
SUL «GIUSTO PROCESSO»

APPLICATION OF CRIMINAL SANCTION
AND TRUE EQUITY: CANONICAL OBSERVATIONS
ABOUT THE «DUE TRIAL»

PIETRO LO IACONO

RIASSUNTO · L'articolo analizza la legislazione canonica concernente il processo penale e la procedura penale amministrativa, onde verificare se siffatti procedimenti possano essere qualificati «giusti». Il parametro di raffronto è costituito dalla normativa internazionale, in particolare dalla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo. L'esito dell'analisi è altamente positivo, pur ravvisandosi alcune criticità relativamente alla procedura amministrativa.

PAROLE CHIAVE · processo penale, procedura penale amministrativa, giustizia.

ABSTRACT · The article analyses the canon legislation regarding the criminal trial and the criminal administrative procedure, in order to verify if these lawsuits can be view as «due». The comparison parameter is international legislation, especially the European Convention of Human Rights. The result of the analysis is highly positive, but some flaws, as regards the administrative procedure, have been recognized.

KEYWORDS · Criminal Trial, Criminal Administrative Procedure, Justice.

SOMMARIO: 1. Il processo penale quale garanzia della dignità della persona umana. – 2. L'ordinamento internazionale e il «giusto processo». – 3. L'indipendenza e la terzietà del giudice canonico. – 4. Il principio del *favor rei* tra positivazione e formalizzazione. – 5. Il processo penale giudiziale, la procedura penale amministrativa e l'inderogabilità dello *ius defensionis*. – 5. 1. (*Segue*) La difesa tecnica. – 5. 2. (*Segue*) Il diritto a mentire. – 5. 3. (*Segue*) La formazione della prova e la parità tra accusa e difesa; la peculiarità dell'indagine previa. – 5. 4. (*Segue*) La «trasparenza» del procedimento; il diritto a conoscere l'identità dell'accusante. – 6. L'impugnabilità della decisione. – 7. La «giusta durata» del procedimento. – 8. Considerazioni conclusive.

p.loiacono@lumsa.it, Professore ordinario di Diritto canonico e Diritto ecclesiastico nella Libera Università Maria SS. Assunta, Italia.

Contributo sottoposto a doppia revisione anonima (*double-blind peer review*).

1. IL PROCESSO PENALE QUALE GARANZIA DELLA DIGNITÀ DELLA PERSONA UMANA

IL *Codex* del 1983 non ha solo conservato l'istituto del processo, ma ne ha anche mantenuto la connotazione giuridica, respingendo le istanze volte a trasformarlo in uno strumento esclusivamente pastorale.¹ Ciò non significa, ovviamente, che il giudizio non risponda alla logica della pastoraltà, giacché qualunque atto di esercizio della potestà di governo presenta siffatta caratteristica; il processo continua, però, a essere puntualmente regolamentato dalla legge, sia pure in modo da lasciare al giudice una congrua autonomia decisionale, onde consentirgli di privilegiare l'equità sostanziale rispetto alla formale osservanza della certezza del diritto e di rispettare la tensione verso la misericordia, tensione che permea integralmente l'ordinamento canonico. Si tratta di uno strumento governato da due valori, verità e giustizia, che, lungi dall'essere in contrapposizione, vanno realizzati entrambi e in pari misura.²

Relativamente poi alla particolare tipologia di processo che costituisce l'oggetto specifico del presente lavoro, cioè quello penale, appare opportuno riportarne una delle definizioni più complete, per quanto risalente: «una serie di atti solenni coi quali certe persone a ciò legittimamente autorizzate, osservato un cert'ordine e forma determinati dalla legge, conoscono dei de-

¹ Cf. M. J. ARROBA CONDE, *Introduzione al processo canonico*, in *Il processo penale canonico*, a cura di Z. Suchecki, Roma, Lateran University Press, 2003, pp. 20 s.; R. COPPOLA, *Diritto penale e processo: caratteri distintivi nel quadro delle peculiarità dell'ordinamento canonico*, ivi, pp. 39 s. Sulla necessità di trovare un punto di equilibrio tra la giustizia e la carità, punto individuato nell'equità canonica, cf. C. J. ERRÁZURIZ M., *Il diritto e la giustizia nella Chiesa. Per una teoria fondamentale del diritto canonico*, Milano, Giuffrè, 2020², pp. 127-133.

² Cf. P. A. BONNET, *L'attuazione e il funzionamento dell'attività giudiziaria nella Chiesa. Verità e giustizia nel processo canonico*, in *La giustizia nella Chiesa: fondamento divino e cultura processualistica moderna*, Città del Vaticano, LEV, 1997, p. 85, il quale rileva che «Il processo ecclesiale si attua e funziona attorno ad una complessa ed articolata dialettica, quella tra verità e giustizia. Il processo infatti è una ordinata progressione di atti tendente a una giusta ricerca della verità»; G. BONI, *La tutela dei diritti e il giudizio penale nella Chiesa*, in questa *Rivista*, 33 (2021), pp. 405 ss., ove si sottolinea che il giudizio penale canonico «salvaguardando la persona accusata, può, con mezzi adeguati, mirare alla certezza morale quanto all'accertamento della verità, meta ultima da perseguire» (p. 408); M. DEL POZZO, *Il giusto processo e l'ecosistema processuale nel pensiero di Joaquín Llobell*, ivi, pp. 441 ss., secondo cui il processo «esprime, al contrario, la piena armonia tra natura e grazia: l'amore presuppone sempre la verità e la giustizia» (p. 445). Per una sintesi della diversa visione del processo penale propria di parte della scienza giuridica secolare, secondo cui oggetto del giudizio non è accertare la verità, obiettivo sostanzialmente irraggiungibile, ma semplicemente verificare un'ipotesi accusatoria, cf. M. TRAPANI, *Considerazioni su verità e metodo nel giudizio penale*, in *Verità e metodo in giurisprudenza*, a cura di G. Dalla Torre, C. Mirabelli, Città del Vaticano, LEV, 2014, pp. 627 ss.

litti e dei loro autori affinché la pena si storni dagli innocenti e si infligga ai colpevoli».³

Si tratta di una definizione che privilegia le funzioni di garanzia dell'istituto, come dimostra il riferimento all'efficacia regolatrice delle norme e alla legittimità dell'organo giudicante. S. Giovanni Paolo II ha osservato, al riguardo, che «l'istituzionalizzazione di quello strumento di giustizia che è il processo rappresenta una progressiva conquista di civiltà e di rispetto della dignità dell'uomo».⁴

Poiché l'istituto è finalizzato alla tutela di tutte le persone coinvolte, in primo luogo l'imputato e la vittima, la dottrina ha individuato un «diritto al processo» preliminare ai «diritti nel processo».⁵ La legittimazione ad avvalersi dello strumento processuale costituisce in sé e per sé una forma di garanzia: la natura oggettiva del processo quale guarentigia della persona umana. È stato sottolineato come il ricorso alla procedura giudiziaria sia per qualunque ordinamento la via da privilegiare perché nelle singole fattispecie concrete possa ottenersi un risultato che sia realmente «giusto».⁶

³ Cf. F. CARRARA, *Programma del corso di diritto criminale*, II, Lucca, Giusti, 1877, p. 325.

⁴ Cf. GIOVANNI PAOLO II, *Ad Romanae Rotae Praelatos, auditores, officiales et advocatos* (18 gennaio 1990), «AAS» 82 (1990), p. 876.

⁵ Cf. M. CHIAVARIO, *Giusto processo. II) Processo penale*, in *Enc. giur., Aggiornamento 1*, Roma, Treccani, 2001, pp. 3 s.

⁶ Cf. A. CALABRESE, *La procedura stragiudiziale penale*, in *I procedimenti speciali nel diritto canonico*, Città del Vaticano, LEV, 1992, pp. 280 s.; V. DE PAOLIS, *Il processo penale giudiziale*, ivi, pp. 283-285 e 302; IDEM, *Processo penale* (De processu poenali), in *Nuovo dizionario di diritto canonico*, a cura di C. Corral Salvador, V. De Paolis, G. Ghirlanda, Cinisello Balsamo (Milano), San Paolo, 1993, pp. 856 s.; IDEM, *L'attuazione della riforma del diritto penale canonico*, in *I principi per la revisione del Codice di Diritto Canonico. La ricezione giuridica del Concilio Vaticano II*, a cura di J. Canosa, Milano, Giuffrè, 2000, pp. 700 s., secondo cui «La via giudiziale è considerata la via in cui la contrapposizione delle parti è meglio delineata e il giudice, in quanto distinto dal superiore, appare la garanzia migliore per l'imparzialità»; IDEM, *Sanzioni penali, rimedi penali e penitENZE nell'ordinamento canonico*, in *Processo penale e tutela dei diritti nell'ordinamento canonico*, a cura di D. Cito, Milano, Giuffrè, 2005, p. 190, ove si osserva che «un pronunciamento al di fuori del processo giudiziale è ritenuto in genere un *vulnus* al principio di legalità penale»; V. DE PAOLIS, D. CITO, *Le sanzioni nella Chiesa*, Roma, Urbaniana, 2000, p. 242, i quali pongono in risalto che «la via giudiziale è stata considerata sempre la via regale per l'amministrazione della giustizia»; J. LLOBELL, *Il sistema giudiziario canonico di tutela dei diritti. Riflessioni sull'attuazione dei Principi 6° e 7° approvati dal Sinodo del 1967*, in *I principi*, cit., pp. 543 ss., ove si afferma che «è evidente che il processo giudiziario offre all'accusato più garanzie che non la procedura amministrativa»; IDEM, *Contemperamento tra gli interessi lesi e i diritti dell'imputato: il diritto all'equo processo*, in *Processo penale e tutela dei diritti*, cit., p. 101, secondo cui il procedimento amministrativo «non dà più garanzie per arrivare alla certezza morale e al rispetto del diritto di difesa che quello giudiziario»; A. G. MIZIŃSKI, *L'indagine previa* (cc. 1717-1719), in *Il processo penale canonico*, cit., p. 207; Z. SUCHECKI, *Il processo penale giudiziario*, ivi, pp. 244-250; IDEM, *Considerazioni sull'inflizione della pena in talune fattispecie concrete*, in *Processo penale e tutela dei diritti*, cit., p. 387; J. WALDEMAR SYRYJCZYK, *Alcune garanzie di una giusta inflizione delle pene nel Codice di Diritto Canonico del 1983*, in *Il processo penale cano-*

Siffatta opzione privilegiaria è evidente, prosegue l'orientamento *de quo*, in entrambe le vigenti codificazioni canoniche (a differenza del codice piobenedettino), come dimostra, ad es., il divieto di infliggere in via amministrativa pene perpetue.⁷ In particolare, il *CCEO* consente che la sanzione penale venga inflitta attraverso decreto soltanto qualora ricorrano congiuntamente due elementi e cioè che la celebrazione del processo non sia possibile per gravi ragioni e che sussistano prove certe relativamente al fatto criminoso.⁸

La preferenza per la procedura giudiziaria implica, però, che la tipologia di processo concretamente utilizzata sia caratterizzata dall'equità: senza un adeguato strumento processuale qualunque diritto sostanziale rischia di ridursi a mera enunciazione teorica.⁹ Ciò vale in modo particolare nell'ambito della

nico, cit., p. 283; M. J. ARROBA CONDE, *Verità e relazione processuale nell'ordinamento canonico: sfide circa il metodo extragiudiziale*, in *Verità e metodo*, cit., p. 25, il quale afferma che «Il processo giudiziale, perché fondato nell'individuazione della verità sulla base della proposizione dialettica dei fatti e delle circostanze da parte dei diretti interessati, si deve ritenere metodo di accertamento preferibile nelle controversie ecclesiastiche»; C. J. ERRÁZURIZ M., *op. cit.*, p. 244, che ritiene «che il processo giudiziario, anziché la procedura amministrativa, sia molto consona con la natura delle sanzioni penali». Cf. anche P. MONETA, *La funzione giudiziaria nella dinamica della potestà di governo della Chiesa*, in *La giustizia nella Chiesa*, cit., pp. 45 s.

Ci sembra dissentire da siffatto orientamento J. P. SCHOUPPE, *I procedimenti amministrativi di fronte alle disfunzioni nelle comunità ecclesiali. Profili penali, disciplinari e deontologici*, in *Processo penale e tutela dei diritti*, cit., p. 663.

⁷ Cf. il can. 1342 *CIC*. Com'è noto, questo divieto incontra però delle deroghe nell'ambito della normativa sui *delicta graviora*. In dottrina, cf. J. LLOBELL, *Contemperamento*, cit., p. 104; C. PAPALE, *Il processo penale canonico*, Roma, Urbaniana, 2012², p. 69-73, il quale, comunque, definisce il disposto del can. 1342 «fumoso». Ci sembra non condividere l'idea che il *Codex* abbia privilegiato la via giudiziale V. DE PAOLIS, *Il processo penale*, cit., pp. 486-489.

⁸ Cf. il can. 1402, § 2, *CCEO*, che recita: «Se invece a giudizio dell'autorità, di cui al § 3 [la S. Sede, il patriarca, l'arcivescovo maggiore, il vescovo eparchiale, il superiore maggiore di un istituto di vita consacrata: *n.d.a.*], gravi cause si oppongono a fare un giudizio penale e le prove riguardo al delitto sono certe, il delitto può essere punito per mezzo di un decreto extragiudiziale». In dottrina, cf. V. DE PAOLIS, *L'attuazione*, cit., pp. 685 s.; Z. SUCHECKI, *Considerazioni*, cit., p. 385.

⁹ Cf. G. LO CASTRO, *Presentazione*, in E. LABANDEIRA, *Trattato di diritto amministrativo canonico*, Milano, Giuffrè, 1994, pp. VIII s., il quale puntualizza che «il diritto vive nel processo, e che anzi da questo nasce (onde la dimensione processuale sarebbe condizione di pensabilità dello stesso diritto)»; J. LLOBELL, *Il sistema*, cit., p. 503, secondo cui «la possibilità dell'accesso al processo giudiziario [...] appare come elemento costitutivo del concetto di diritto soggettivo»; IDEM, *Contemperamento*, cit., p. 65, ove l'Autore si dichiara convinto che «il raggiungimento della giustizia nel singolo caso penale controverso si ottenga prevalentemente con l'esercizio della potestà giudiziaria, e che tale potestà debba conformare il proprio operato al diritto all'equo processo e alle sue esigenze naturali, formalizzate dallo "ius gentium"»; C. J. SCICLUNA, "Bonum commune Ecclesiae as a Criterion for Regimen and the Exercise of Rights in the 1983 Code of Canon Law", in «Iustitia et iudicium». *Studi di diritto matrimoniale e processuale canonico in onore di Antoni Stankiewicz*, a cura di J. Kowal, J. Llobell, III,

societas Ecclesiae, stante la vigenza all'interno della Chiesa del diritto divino naturale, al quale va ricondotta l'esigenza della giustizia sostanziale del processo, e stante la sussistenza in capo all'ordinamento canonico di una precisa missione, quella di essere *speculum iustitiae*, modello e punto di riferimento per l'esperienza giuridica statutale.¹⁰ Non a caso Pio XII ha evidenziato come, nel disciplinare i procedimenti volti a reprimere i crimini, il legislatore non debba prescindere mai dal rispetto del diritto naturale, che, in quanto rispondente alla dignità della persona umana, è connotato da stabilità e immutabilità.¹¹ Né può essere trascurato che alcuni dei principi per la riforma del *CIC* approvati nel noto Sinodo dei vescovi del 1967 (segnatamente il 6° e il 7°) sottolineano la necessità che il processo *tout court*, e in specie il processo penale, sia connotato dalla giustizia e dal rispetto delle norme, in modo che l'autonomia decisionale dell'organo giudicante non sfoci nell'arbitrio.¹²

Anche la procedura amministrativa (il cd. processo non giudiziale) è governata, comunque, dal principio di legalità. È stato sottolineato, invero, come l'Ordinario non possa agire arbitrariamente e come il decreto finale con il quale sia eventualmente irrogata una pena abbia natura complessa, in quanto presupponga un articolato iter procedimentale inclusivo eventualmente dell'emanazione di decreti preliminari. Siffatta articolazione sarebbe addirittura analoga a quella del processo giudiziale e ciò, secondo un indirizzo, avrebbe indotto il legislatore, in sede di elaborazione del *Codex* del 1983, ad attenuare, rispetto al disposto originario, la preferenza per quest'ultimo quale modalità di inflizione della sanzione penale.¹³

Città del Vaticano, *LEV*, 2010, pp. 1278 s., secondo cui «the protection of the common good demands that the rights and the goods of their members be capable of being realized, guaranteed, restored through judicial action».

¹⁰ Cf. T. BERTONE, *Natura, fondamento e fine della giustizia nella Chiesa*, in *La giustizia nella Chiesa*, cit., p. 15; Z. GROCHOLEWSKI, *Presentazione*, in *Il processo penale canonico*, cit., p. 6, il quale osserva che i progressi verificatisi negli ordinamenti secolari circa la tutela dei diritti dell'imputato sono avvenuti «anche sotto l'influsso del pensiero cristiano»; J. LLOBELL, *Contemperamento*, cit., pp. 68-76.

¹¹ Cf. PIO XII, *Allocutio iis qui interfuerunt VI Conventui internationali de Jure poenali* (3 ottobre 1953), «AAS» 45 (1953), pp. 739 s., ove si rileva che «Les exigences, qui découlent de cette nature, sont les normes ultimes du droit».

¹² Cf. il VI Principio, che recita: «Verum tamen usus huius potestatis in Ecclesia arbitrarius esse non potest, idque iure naturali prohibente atque iure divino positivo et ipso iure ecclesiastico»; è evidente come nella *potestas* cui i Padri sinodali fanno riferimento rientri anche l'esercizio della funzione giudiziaria. Il VII Principio, poi, enuncia, nella parte finale, alcuni requisiti affinché il processo, in particolare quello penale, sia disciplinato «secundum iustitiae exigentias». In dottrina, cf., per tutti, M. J. ARROBA CONDE, *Introduzione*, cit., p. 33.

¹³ Cf. V. DE PAOLIS, *Processo*, cit., pp. 858 s.; IDEM, *Il processo penale amministrativo*, in *Il processo penale canonico*, cit., p. 218; V. DE PAOLIS, D. CITO, *op. cit.*, pp. 213-216, 239-243 e 248.

2. L'ORDINAMENTO INTERNAZIONALE E IL «GIUSTO PROCESSO»

Uno dei diritti fondamentali del fedele è, lo si è rilevato *supra*, quello a un giusto processo: si tratta di una nozione di non facile individuazione, in quanto dotata, sotto certi profili, di natura «metalegale». ¹⁴ Può essere opportuno, al riguardo, soffermarsi sulle garanzie individuate dall'ordinamento internazionale quali tratti caratterizzanti il cd. giusto processo.

Particolarmente significativa appare la Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (d'ora in avanti CEDU), che, all'art. 6, esige che il processo presenti le seguenti caratteristiche: un giudice indipendente, imparziale e precostituito; un giudizio equo, pubblico e che si concluda entro un lasso di tempo ragionevole. ¹⁵

A siffatte connotazioni generali si aggiungono poi altre guarentigie concernenti specificamente il processo penale: l'operatività della presunzione di innocenza; la tempestiva e piena conoscenza della natura e dei motivi dell'accusa; la possibilità di difendersi personalmente, oppure di avvalersi del patrocinio di un difensore (di fiducia, oppure d'ufficio); il diritto di avvalersi, gratuitamente, di un interprete qualora non si comprenda la lingua utilizzata durante le udienze; la possibilità di disporre del tempo e delle agevolazioni necessarie a consentire l'effettivo esercizio del diritto di difesa, diritto che non può non ricomprendere la facoltà di interrogare i testimoni a carico e di addurre testimoni a discarico in condizioni di assoluta parità con l'accusa. ¹⁶

La presenza di siffatto complesso di tutele ha indotto anche la dottrina internazionalistica a evidenziare la sussistenza del summenzionato «diritto al processo», diritto funzionale alla protezione della dignità dell'uomo. ¹⁷

¹⁴ Cf. M. CHIAVARIO, *op. cit.*, p. 4. Sull'applicabilità di siffatta nozione all'ordinamento canonico, cf. G. DALLA TORRE, *Qualche riflessione su processo canonico e principio del "giusto processo"*, in «Iustitia et iudicium», cit., pp. 1300 ss.

¹⁵ Cf. G. CONSO, *Istituzioni di diritto processuale penale*, Milano, Giuffrè, 1969³, secondo cui il processo è quel procedimento che «prima o poi prevede l'immane intervento di organi giurisdizionali e l'adozione di forme atte a garantire l'imparzialità della decisione»; A. A. DALIA, G. PIERRO, *Giurisprudenza penale*, in *Enc. giur.*, xv, Roma, Treccani, 1989, p. 7.

¹⁶ Il testo dell'art. 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (d'ora in avanti CEDU) può leggersi in www.echr.coe.int/documents/convention_ita.pdf. In dottrina, cf. A. A. DALIA, G. PIERRO, *op. cit.*, p. 10, secondo cui le Carte internazionali prevedono che il giusto processo presenti le seguenti connotazioni: «il riconoscimento di *garanzie* per l'imputato, il *conferimento* di prerogative al giudice, la formulazione di ben precise *caratteristiche* del processo [corsivo nel testo: n.d.a.]»; C. OVEY, R. C. A. WHITE, *The European Convention on Human Rights*, Oxford, Oxford University Press, 2006⁴, pp. 170-174; S. BARTOLE, P. DE SENA, V. ZAGREBELSKY, *Commentario breve alla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo*, Padova, CEDAM, 2012, *passim*.

¹⁷ Cf. S. BARTOLE, P. DE SENA, V. ZAGREBELSKY, *op. cit.*, pp. 186-188; W. A. SCHABAS, *The European Convention on Human Rights. A commentary*, Oxford, Oxford University Press, 2015,

A corredo delle garanzie in parola il Protocollo n. 7 alla CEDU¹⁸ contempla, sempre relativamente alla materia penale, il diritto al doppio grado di giudizio (art. 2), il diritto al risarcimento in caso di ingiusta condanna (art. 3) e il divieto di *bis in idem* (art. 4).¹⁹

Appare non irrilevante verificare se le garanzie testé esposte siano presenti, o meno, nella legislazione canonica concernente il processo penale e se quindi quest'ultimo partecipi della caratteristica della «giustezza».

3. L'INDIPENDENZA E LA TERZIETÀ DEL GIUDICE CANONICO

L'indipendenza e la terzietà sono connaturate alla funzione giudicante, essendo quest'ultima *ministerium veritatis*: un giudice non potrebbe essere effettivamente tale senza siffatte connotazioni, dovendo egli identificarsi con la *iustitia animata*.²⁰ Emblematico appare, al riguardo, il Magistero di Pio XII, il quale ha sottolineato come la parzialità dello *iudex* sia incompatibile con la reale natura del processo.²¹ La CEDU, poi, subordina l'equità del procedimento alla presenza di un tribunale indipendente e imparziale.²²

La garanzia dell'indipendenza concerne tutti coloro che, a qualunque titolo, partecipano della funzione giudicante, inclusi i giudici delegati e gli uditori. Il *Codex* stabilisce, infatti, che chi ha svolto le funzioni di giudice in una data causa non possa poi prendere parte alla trattazione della stessa in un grado successivo né come giudice, né come assessore.²³ Sarebbe illogico vietare lo svolgimento delle funzioni di assessore e consentire quelle di uditore o di delegato: è evidente che la medesima *ratio* che osta all'assunzione del ruolo

pp. 284-287, ove si pone in risalto il ruolo decisivo rivestito dall'elaborazione giurisprudenziale nell'enucleazione del diritto *de quo*; T. BARKHUYSEN, M. VAN EMMERIK, O. JANSEN, M. FEDOROVA, *Right to a fair trial (Article 6)*, in *Theory and Practice of the European Convention on Human Rights*, a cura di P. van Dijk, F. van Hoof, A. van Rijn, L. Zvaak, Cambridge-Antwerp-Portland, Intersentia, 2018⁵, p. 497, secondo cui «Access to justice forms one of the pillars of the rule of law», e 539-560.

¹⁸ Il testo del Protocollo n. 7 può leggersi in www.echr.coe.int/documents/convention_ita.pdf.

¹⁹ Tutele analoghe a quelle individuate dall'ordinamento internazionale sono contemplate dall'art. 111 della Costituzione italiana.

²⁰ Sul punto, cf. V. DE PAOLIS, *Il giudice è la stessa giustizia animata*, in «Iustitia et iudicium», cit., pp. 1311 ss.

²¹ Cf. PIO XII, *Allocutio*, cit., p. 736, il quale osserva che «Aux garanties du droit se rattache comme un facteur essentiel la composition impartiale de la cour de justice. Le juge ne peut être "partie", ni personnellement ni pour l'Etat».

²² Sul punto, cf. C. OVEY, R. C. A. WHITE, *op. cit.*, pp. 181-185, secondo cui «There cannot be a fair criminal or civil trial before a court which is, or appears to be, biased against the defendant or litigant» (p. 181); S. BARTOLE, P. DE SENA, V. ZAGREBELSKY, *op. cit.*, pp. 216-220; W. A. SCHABAS, *op. cit.*, pp. 294-296; T. BARKHUYSEN, M. VAN EMMERIK, O. JANSEN, M. FEDOROVA, *op. cit.*, pp. 598-611.

²³ Cf. il can. 1447 *CIC*.

di assessore (impedire che prenda parte all'attività processuale chi ha conosciuto la causa in un precedente grado e, quindi, si è già formato un convincimento) vieta di compiere qualunque altra attività istruttoria o decisionale.

A una logica pressoché identica risponde la norma che inibisce a chi ha svolto l'indagine previa di fare da giudice nel procedimento penale eventualmente scaturito dall'indagine stessa.²⁴ È stato rilevato come il regime giuridico dell'*investigator* si discosti qui da quello dell'uditore al quale il primo è, per disposto codiciale (cf. il can. 1717, § 3), equiparato: il *Codex* non proibisce, infatti, all'uditore di far parte dell'organo giudicante, ovviamente nello stesso grado di giudizio. Siffatta differenziazione è dovuta, secondo un indirizzo,²⁵ al fatto che l'uditore agisce nell'ambito del processo e, quindi, nel rispetto di tutte le garanzie predisposte dal legislatore a tutela delle parti del giudizio. L'investigatore agisce, invece, in una fase preliminare disciplinata soltanto in modo sommario e, pertanto, usufruisce di una libertà molto più ampia: a ciò fa da contraltare l'inabilità a intervenire nell'ambito del processo eventualmente instaurato in seguito alle risultanze dell'indagine.

L'indipendenza dell'organo giudicante è ribadita dalla sua stabilità.²⁶

La funzione giudiziaria, intesa come potestà di decidere la causa, si configura usualmente come ordinaria, cioè, è risaputo, connessa all'ufficio, anche se caratterizzata dalla vicarietà. Appaiono eccezionali, invero, le ipotesi di giudici delegati *ad casum*²⁷ (una delle più significative è rappresentata indubbiamente dalla facoltà riconosciuta dalle *Normae de gravioribus delictis* – d'ora in avanti indicate come *Normae* – al Prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede – d'ora in avanti CDF – di nominare «iudices deputatos»),²⁸ se non per svolgere meri adempimenti istruttori.²⁹

²⁴ Cf. il can. 1717, § 3, *CIC*.

²⁵ Cf. V. DE PAOLIS, *Processo*, cit., p. 853; V. DE PAOLIS, D. CITO, *op. cit.*, pp. 236 s.

²⁶ Cf. i cann. 1420-1422 e 1425 *CIC*. Sul punto, cf. P. A. BONNET, *Processo. XIII Processo canonico: profili generali*, in *Enc. giur.*, xxiv, Roma, Treccani, 1991, p. 12, il quale riconduce la stabilità del giudice al diritto divino; J. LLOBELL, *Il sistema*, cit., p. 521; IDEM, *Contemperamento*, cit., pp. 112 ss.; C. GULLO, *Le ragioni della tutela giudiziale in ambito penale*, in *Processo penale e tutela dei diritti*, cit., pp. 156 s.; M. J. ARROBA CONDE, *Diritto processuale canonico*, Roma, Edizioni, 2006⁵, pp. 201 e 205-207.

²⁷ Che la figura del giudice delegato investito di potestà decisionale sia comunque ammissibile risulta da numerose disposizioni del *CIC*. Sul punto, cf.: il can. 1495, che, in merito all'azione riconvenzionale, stabilisce che la stessa debba essere proposta innanzi al giudice che fu investito della prima azione «anche se delegato soltanto ad un'unica causa»; il can. 1512, n. 3, che individua il momento in cui la potestà del giudice delegato diventa stabile. La dottrina ritiene che il codice consenta la delega integrale della funzione giudiziaria, non circoscritta, cioè, alla sola attività istruttoria, a quanti siano titolari di potestà ordinaria propria. In dottrina, cf. J. LLOBELL, *Contemperamento*, cit., p. 114.

²⁸ Cf. l'art. 9 delle *Normae de gravioribus delictis* (d'ora in avanti indicate come *Normae*). Sostanzialmente critico nei confronti della disposizione appare J. LLOBELL, *Contemperamento*, cit., p. 116.

²⁹ Cf. il combinato disposto dei cann. 135, § 3, 1528 e 1561 *CIC*.

La *ratio* di siffatta scelta normativa risiede indubitabilmente nella volontà di evitare situazioni di «precarietà» che potrebbero compromettere l'imparzialità del giudice: nei limiti in cui ciò è consentito dalla peculiare struttura istituzionale della Chiesa, nella quale, è noto, è assente il principio della separazione dei poteri, quantomeno secondo la rigida accezione fatta propria dallo Stato moderno,³⁰ occorre garantire stabilità e continuità nella titolarità dell'ufficio di *iudex* e, correlativamente, autonomia di valutazione nei confronti degli eventuali *desiderata* della Gerarchia, in primo luogo del vescovo diocesano.³¹

Va sottolineato, però, che, secondo un orientamento dottrinale, la volontà dell'Ordinario riveste comunque rilevanza centrale, in quanto la sottoposizione del (possibile) crimine alla cognizione dei giudici dipende esclusivamente dalla insindacabile decisione dell'Ordinario stesso di attivare le procedure sanzionatorie previste dall'ordinamento canonico e di optare per la via giudiziaria.³² È il vescovo l'effettivo titolare dello *ius puniendi*, giacché il Promotore di Giustizia può presentare il libello unicamente su suo mandato: conseguentemente, l'organo giudicante può svolgere il ruolo cui è istituzionalmente deputato soltanto se, e nella misura in cui, la Gerarchia glielo consente.³³

Siffatte osservazioni inducono l'*opinio* in parola a negare che nell'ordinamento canonico esista realmente l'azione penale intesa, coerentemente con la moderna dottrina processualistica, quale diritto di una parte di chiedere, in contrapposizione con un'altra, la tutela di un giudice:³⁴ data la mancanza dell'azione penale, non esisterebbe nemmeno l'autentico processo penale, ma soltanto un procedimento rivestito esteriormente della forma tipica del giudizio.³⁵

³⁰ Cf., per tutti, P. MONETA, *op. cit.*, pp. 25 s., secondo cui «Nella Chiesa non può infatti venir meno l'unitarietà fondamentale della *potestas regendi* [...] per la sua stessa connotazione oggettiva di *potestas regendi fideles* [...] in ordine *ad salutem aeternam*, di potestà che converge verso una finalità necessariamente unitaria».

³¹ Cf. J. LLOBELL, *Il sistema*, cit., pp. 542 s.; IDEM, *Giusto processo e "amministrativizzazione" della procedura penale canonica*, «Stato, Chiese e pluralismo confessionale», Rivista telematica (www.statoechiese.it), 14/2019, pp. 38 s., il quale ritiene che il vigente sistema di scelta dei giudici, fondato sulla nomina *ad tempus* da parte del vescovo, non ne garantisca appieno la stabilità, con conseguente affievolimento dell'indipendenza.

³² Cf. C. DE DIEGO-LORA, R. RODRÍGUEZ-OCAÑA, *Lecciones de Derecho Procesal Canónico. Parte general*, Pamplona, EUNSA, 2020², p. 99, secondo cui «el llamado por el CIC proceso judicial no es promovido sino por el decreto del Ordinario».

³³ Ivi, pp. 99 ss., i quali affermano che nell'Ordinario «reside en definitiva el *ius puniendi*», poiché il Promotore non può promuovere il giudizio senza «una orden expresada por el decreto del Ordinario» (p. 99).

³⁴ Ivi, pp. 98-103, ove si legge: «la *acción penal* [corsivo nel testo: *n.d.a.*], entendida como derecho a la tutela legítima en expectativa de sentencia favorable, sirviéndose del proceso, *no existe realmente en la legislación canónica* [corsivo nel testo: *n.d.a.*]» (pp. 98 s.).

³⁵ Ivi, pp. 100-102, secondo cui «al no haber acción procesal penal no cabe decir que exista el proceso» (p. 101).

Lasciando impregiudicata la questione concernente il rapporto intercorrente tra l'indipendenza del giudice e le prerogative dell'Ordinario, questione che esula dall'oggetto del presente lavoro, occorre soffermarsi sulla connotazione della terzietà. Questa si estrinseca, innanzitutto, nell'impossibilità che l'organo giudicante possa iniziare il procedimento penale *ex officio* (trova qui piena applicazione il brocardo *nemo iudex sine actore*): l'iniziativa processuale è riservata al Promotore di Giustizia.

Né è ipotizzabile, osserva un orientamento dottrinale, che in sede di decisione della causa il giudice si discosti dal libello introduttorio e dalla conseguente determinazione della formula del dubbio: ciò risulterebbe vietato anche qualora dovesse apparire necessario per una maggior tutela del *bonum commune*.³⁶

La facoltà, che può tradursi anche in un vero e proprio obbligo, di procedere ufficiosamente, facoltà che, in caso di negligenza delle parti, include anche l'eventuale assunzione di mezzi probatori o l'opposizione di eccezioni,³⁷ non può tradursi, perciò, nella divergenza tra provvedimento decisorio e contestazione della lite. Soltanto su istanza del Promotore, e dopo aver udito le argomentazioni addotte dall'imputato (a nostro sommessimo avviso, dovrebbe essere sentita anche la parte civile qualora partecipi al processo), il giudice potrebbe mutare i termini della controversia.

Pur con questi limiti, la possibilità che il giudice intervenga attivamente nel corso del processo, anche supplendo l'inerzia o la negligenza delle parti, conferma la tensione dell'ordinamento canonico verso il raggiungimento di una verità processuale che corrisponda alla verità oggettiva.³⁸ Non a caso è stato sottolineato come il processo canonico si basi sull'equilibrato temperamento tra il principio inquisitorio e il principio dispositivo.³⁹

³⁶ Cf. J. LLOBELL, *Contemperamento*, cit., p. 113; M. J. ARROBA CONDE, *Diritto*, cit., p. 294, il quale sottolinea l'inabilità del giudice a modificare unilateralmente l'oggetto della causa. *Contra*, cf. V. DE PAOLIS, D. CITO, *op. cit.*, p. 249. In giurisprudenza, cf. Tribunale Apostolico della Rota Romana, *coram* McKay, 23 luglio 2010 e Tribunale Apostolico della Rota Romana, *coram* McKay, 23 luglio 2010, in questa «Rivista», 25 (2013), pp. 79-119 (con nota a entrambe di A. Zambon).

³⁷ Non va dimenticato quanto disposto dal can. 1452, § 1, *CIC*, secondo cui «se la causa fu legittimamente introdotta, il giudice può e deve procedere anche d'ufficio nelle cause penali [il corsivo è nostro: *n.d.a.*] e nelle altre cause che vertano sul bene pubblico della Chiesa o sulla salvezza delle anime»; la norma puntualizza, al § 2, che siffatta facoltà include anche l'attività istruttoria necessaria «ad evitare una sentenza gravemente ingiusta». In dottrina, cf. C. J. SCICLUNA, *op. cit.*, pp. 1282 s.

³⁸ Cf. P. MONETA, *op. cit.*, pp. 35-37; G. DALLA TORRE, *op. cit.*, p. 1307, secondo cui «è proprio il raggiungimento della "verità vera" che costituisce, al tempo stesso, ragione ed obiettivo del "giusto processo"»; O. FUMAGALLI CARULLI, *Le Allocuzioni di Benedetto XVI alla Rota Romana*, in «Iustitia et iudicium», cit., pp. 1361 ss.

³⁹ Cf. P. A. BONNET, *L'attuazione*, cit., pp. 101-105; M. J. ARROBA CONDE, *Diritto*, cit., pp. 293-295.

La terzietà dell'organo giudicante è ulteriormente suffragata dal dovere dello stesso di astenersi (e dalla correlativa facoltà delle parti di ricusarlo nel caso in cui siffatto dovere non venga adempiuto) qualora, a causa dell'oggetto del giudizio o dei soggetti coinvolti, sia interessato all'esito del processo.⁴⁰ Statuizioni analoghe concernono il Promotore di Giustizia,⁴¹ in modo da ribadire che quest'ultimo è sì parte del processo, ma unicamente al servizio del *bonum commune*.⁴² Va altresì sottolineata la previsione di sanzioni penali – consistenti, per esplicito disposto normativo, in vere e proprie pene canoniche e insuscettabili, quindi, di esaurirsi in semplici rimedi penali o penitenze – a carico dei giudici, nonché degli altri ministri del tribunale, che violino il segreto di ufficio, arrechino, volutamente o con colpa grave, danno alle parti, giudichino una causa indebitamente, in quanto non sorretti da alcun titolo di competenza, o, al contrario, neghino giustizia, rifiutandosi di trattare una causa per la quale sono palesemente competenti.⁴³

4. IL PRINCIPIO DEL *FAVOR REI* TRA POSITIVAZIONE E FORMALIZZAZIONE

Si tratta di uno dei principi fondamentali del giudizio penale, nonché della procedura penale amministrativa, principio che presenta molteplici estrinsecazioni.

La prima è indubitabilmente la presunzione di innocenza.⁴⁴ Se non si raggiunge la certezza morale circa la colpevolezza dell'imputato, quest'ultimo va assolto;⁴⁵ analogamente, non si deve nemmeno giungere all'instaurazio-

⁴⁰ Cf. i cann. 1448, § 1, e 1449, §§ 1-3, *CIC*. Il Magistero di Pio XII ha posto in risalto che il giudice che si astiene «possède le sens véritable de la justice»: cf. PIO XII, *Allocutio*, cit., p. 736. In dottrina, cf. P. A. BONNET, *L'attuazione*, cit., p. 101; P. AMENTA, *La discrezionalità del giudice canonico e la tutela dei diritti del fedele cristiano*, in *Processo penale e tutela dei diritti*, cit., pp. 411 s.; J. LLOBELL, *Contemperamento*, cit., p. 113.

⁴¹ Cf. il can. 1448, § 2, e 1449, § 4, *CIC*.

⁴² Sull'imparzialità che deve connotare la pubblica accusa, non in quanto si ponga al di sopra delle parti, ma in quanto sia tenuta a svolgere le proprie funzioni secondo criteri di obiettività, cf. A. A. DALIA, G. PIERRO, *op. cit.*, pp. 11 e 15, i quali puntualizzano, non a caso, che relativamente all'accusatore l'imparzialità non ricomprende la terzietà. Sul ruolo specifico del Promotore, quale strumento di tutela del bene pubblico, cf. M. J. ARROBA CONDE, *Diritto*, cit., pp. 223-226.

⁴³ Cf. il can. 1457 *CIC*. In dottrina, cf. M. J. ARROBA CONDE, *Diritto*, cit., pp. 303 s.

⁴⁴ Cf. A. S. SÁNCHEZ GIL, *Il principio in dubio pro reo nel diritto penale canonico. La perenne attualità di un'antica regola giuridica*, in *Processo penale e tutela dei diritti*, cit., pp. 632-637, il quale evidenzia le connessioni esistenti tra la presunzione di innocenza e il principio secondo cui in caso di dubbio l'imputato dev'essere assolto: si tratta «di un unico principio giuridico di civiltà» (p. 650). Per considerazioni di ordine generale circa l'incidenza della presunzione in parola sulla disciplina processuale, cf. G. LEONE, F. MENCARELLI, *Processo penale: c) Diritto vigente*, in *Enc. dir.*, xxxvi, Milano, Giuffrè, 1987, pp. 402 ss.

⁴⁵ Cf. PIO XII, *Allocutio*, cit., p. 737, ove si ribadisce la vigenza del principio «in dubio standum est pro reo».

ne del processo o della procedura amministrativa se, una volta terminata l'indagine previa, non risultino elementi sufficienti da cui desumere la probabile commissione di un delitto e l'identità del presunto responsabile.⁴⁶

Il principio, enunciato formalmente per la prima volta nel tardo XIII secolo, ma avente un'origine ancora più antica, in quanto riconducibile all'insegnamento di Paucapalea, è stato qualificato come appartenente al diritto divino naturale e, pertanto, vigente indipendentemente dalla formalizzazione in una norma scritta.⁴⁷

In effetti, fino alla recentissima riforma del diritto penale è mancata nell'ordinamento canonico una statuizione che esplicitamente recepisce la massima «innocente fino a prova contraria», il che non ha ovviamente impedito alla massima stessa di essere pienamente e integralmente applicata. Già nel 1983, comunque, il *CIC*, sostituendo la presunzione dell'esistenza del dolo, contemplata dal Codice pio-benedettino,⁴⁸ con la presunzione dell'esistenza dell'imputabilità,⁴⁹ aveva sostanzialmente invertito l'onere della prova, rafforzando la tutela dell'accusato.⁵⁰

La recentissima novella del diritto canonico penale latino, che, è entrata in vigore l'8 dicembre del 2021, ha poi sostanzialmente colmato la lacuna, dedicando alla presunzione di innocenza un apposito canone e recependo così una delle indicazioni più importanti presenti nell'art. 6 della CEDU.⁵¹

⁴⁶ Cf. A. S. SÁNCHEZ GIL, *op. cit.*, p. 645.

⁴⁷ Sull'origine canonistica della presunzione di innocenza «item quilibet praesumitur innocens nisi probetur nocens», sulla sua plurisecolare operatività all'interno dell'esperienza giuridica ecclesiale e sulla sua (non piena) recezione da parte degli ordinamenti secolari, cf. K. PENNINGTON, *Innocente fino a prova contraria: le origini di una massima giuridica*, in *Processo penale e tutela dei diritti*, cit., pp. 43 ss., il quale, dopo aver evidenziato l'incidenza della riflessione di Paucapalea sulla genesi della regola *de qua*, ne individua la prima enunciazione formale in un testo di Johannes Monachus, canonista francese tardomedievale. Sulla vigenza nell'ordinamento canonico del summenzionato principio indipendentemente dall'esistenza di una esplicita statuizione legislativa, cf. V. PALESTRO, *Rassegna di giurisprudenza rotale nelle cause iurium e penali (1909-1993)*, Milano, Giuffrè, 1996, p. 102. In giurisprudenza, cf. *coram* Guaglielmi, 11 agosto 1931, in *S.R.R. Dec.*, XXIII, dec. 48, n. 5, pp. 410 s.

⁴⁸ Cf. il can. 220, § 2, *CIC* 1917.

⁴⁹ Cf. il can. 1321, § 3, *CIC*.

⁵⁰ Cf. J. WALDEMAR SYRJZYK, *op. cit.*, pp. 284-289, secondo cui il *Codex* del 1983 «capovolge la finora esistente dinamica probatoria nelle cause penali, in quanto l'accusato non ha più l'obbligo di provare la sua innocenza [...] ma l'onere della prova [...] ricade sull'accusatore pubblico».

⁵¹ Cf. il nuovo testo del can. 1321 *CIC*, che, al § 1, recita: «Chiunque è ritenuto innocente finché non sia provato il contrario». Sulla presunzione di innocenza nella CEDU, cf. C. OVEY, R. C. A. WHITE, *op. cit.*, pp. 196-203; A. MOWBRAY, *Cases and Materials on the European Convention on Human Rights*, Oxford, Oxford University Press, 2007², pp. 445-454; S. BARTOLE, P. DE SENA, V. ZAGREBELSKY, *op. cit.*, pp. 222-225; W. A. SCHABAS, *op. cit.*, pp. 298-307, il quale evidenzia che «Enshrined in a distinct provision, the presumption of innocence is nevertheless a constituent element of the right to a fair trial in criminal proceedings set out more generally in article 6 (1)» (p. 298); T. BARKHUYSEN, M. VAN EMMERIK, O. JANSSEN, M. FEDOROVA, *op. cit.*, pp. 612-622.

È stato evidenziato come la presunzione di innocenza debba essere applicata in tutte le fasi del processo e della procedura amministrativa, a partire dall'inizio dell'indagine previa. In tal senso va interpretata, ad es., la norma che prevede il rispetto della buona fama dell'indagato.⁵² Alla necessità di non ledere la reputazione dell'*investigatus* va altresì ricondotta la statuizione secondo cui l'Ordinario ha semplicemente la facoltà, e non l'obbligo, di ascoltare, prima di emanare il decreto conclusivo dell'indagine previa, due giudici o altri giurisperiti: siffatta attività consultiva potrebbe mettere a rischio la riservatezza dell'indagine e, di conseguenza, il decoro dell'indagato; da qui il disposto normativo che subordina l'intervento dei due giudici alla prudente valutazione dell'Ordinario.⁵³

Una seconda estrinsecazione del *favor rei*, conseguente alla prima, può essere individuata nella massima *in dubio pro reo*, anch'essa priva di esplicita formalizzazione in un apposito canone.⁵⁴

Vengono indicati, comunque, quali esempi della positivazione della massima in parola: il principio *onus probandi incumbit ei qui asserit* (formalizzato nel can. 1526, § 1); l'applicabilità della disciplina più favorevole all'accusato qualora successivamente al delitto si verificano modifiche legislative (applicabilità sancita dal can. 1313, § 1).⁵⁵

Al *favor rei* sono in qualche misura ascrivibili anche: la disposizione che consente al Promotore di rinunciare in qualunque momento, con il consenso dell'Ordinario o addirittura su incarico dello stesso, all'istanza⁵⁶ (da notare che perché siffatta rinuncia sia valida occorre che venga accettata dall'imputato, il quale potrebbe avere interesse, invece, a giungere a una

⁵² Cf. il can. 1717, § 2, *CIC*. In dottrina, cf. F. J. RAMOS, *La investigación previa en el Código de Derecho Canónico* (*CIC*, cc. 1717-1719), in «Iustitia et iudicium». *Studi di diritto matrimoniale e processuale canonico in onore di Antoni Stankiewicz*, a cura di J. Kowal, J. Llobell, IV, Città del Vaticano, LEV, 2010, pp. 2131 s.

⁵³ Cf. il can. 1718, § 3, secondo cui «l'Ordinario, se prudentemente lo ritiene opportuno, ascolti due giudici e altri esperti in diritto». In dottrina, cf. V. DE PAOLIS, *Il processo penale nel nuovo Codice*, in *Dilexit iustitiam. Studia in honorem Aurelii Card. Sabattani*, a cura di Z. Grochowski, V. Carcel Orti, Città del Vaticano, LEV, 1984, p. 482.

⁵⁴ Sulla mancanza di un'esplicita formalizzazione della presunzione di innocenza e della regola *in dubio pro reo*, cf. A. S. SÁNCHEZ GIL, *op. cit.*, pp. 638-642, il quale pone altresì in risalto la loro sostanziale vigenza all'interno dell'ordinamento canonico, in quanto statuizioni di diritto divino naturale.

⁵⁵ Su quest'ultimo punto, cf. D. MOGAVERO, *Il ministero del giudice nel Tribunale di prima istanza*, in *La giustizia nella Chiesa*, cit., p. 206.

⁵⁶ Cf. il can. 1724, § 1, *CIC*. Va rilevato che, secondo un summenzionato indirizzo dottrinale (cf. *supra*, al paragr. 3), la circostanza che il Promotore, titolare di una funzione pubblica, non possa rinunciare all'istanza se non con l'assenso dell'Ordinario costituisce la riprova dell'inesistenza dell'azione penale e, quindi, dell'assenza di un procedimento di repressione dei crimini che presenti realmente le caratteristiche del processo penale: cf. C. DE DIEGO-LORA, R. RODRÍGUEZ-OCAÑA, *op. cit.*, pp. 99 s.

pronuncia assolutoria); la statuizione che prevede il diritto dell'imputato a prendere la parola per ultimo durante la fase di discussione della causa;⁵⁷ il canone che riconosce all'accusato il diritto di proporre appello avverso la sentenza che lo abbia prosciolto soltanto perché il giudice, avvalendosi delle facoltà conferitegli dalla normativa codiciale, abbia ritenuto preferibile non infliggere alcuna pena;⁵⁸ la disposizione in base alla quale se dalle risultanze processuali emerge l'innocenza dell'imputato, il giudice deve pronunciare sentenza di assoluzione anche se l'azione penale si sia estinta,⁵⁹ disposizione posta a tutela sia dell'accusato, sia dell'interesse pubblico alla corretta ed efficiente amministrazione della giustizia; la previsione relativa all'efficacia sospensiva dell'appello (efficacia che concerne anche il decreto penale amministrativo),⁶⁰ previsione applicabile non soltanto alle pene espiatorie, ma anche alle censure (in ciò il nuovo Codice ha ampliato la tutela dell'imputato, poiché il legislatore pio-benedettino aveva previsto che relativamente alle pene medicinali l'appello avesse semplicemente effetto devolutivo).⁶¹

Quest'ultima statuizione appare improntata a grande equilibrio, poiché tutela l'accusato senza però pregiudicare l'interesse pubblico a che il crimine non venga reiterato o le prove alterate, stante l'esclusione dalla summenzionata efficacia sospensiva delle misure cautelari eventualmente adottate.⁶²

5. IL PROCESSO PENALE GIUDIZIALE, LA PROCEDURA PENALE AMMINISTRATIVA E L'INDEROGABILITÀ DELLO *IUS DEFENSIONIS*

Tra gli elementi imprescindibili perché un processo possa fregiarsi della qualifica di «giusto» v'è indubbiamente il rispetto del diritto di difesa in situazione di parità con l'accusa: in tal senso si è autorevolmente e ripetutamente espresso il Magistero pontificio, in particolare quello di Pio XII, il quale ha posto in risalto la necessità di assicurare l'effettività dello *ius defensionis*.⁶³

⁵⁷ Cf. il can. 1725 *CIC*. In dottrina, cf. R. COPPOLA, *Processo canonico: b) Processo penale*, in *Enc. dir.*, xxxvi, cit., p. 907; P. A. BONNET, *Processo*, cit., p. 6, il quale ravvisa in siffatta statuizione una significativa eccezione al *favor* che generalmente è accordato alle parti pubbliche; V. DE PAOLIS, D. CITO, *op. cit.*, p. 251.

⁵⁸ Cf. il can. 1727, § 1, *CIC*.

⁵⁹ Cf. il can. 1726 *CIC*.

⁶⁰ Cf. il *CIC*, ai cann. 1353, secondo cui «L'appello o il ricorso contro le sentenze giudiziali o i decreti che infliggono o dichiarano una pena qualsiasi hanno effetto sospensivo», e 1638, che ribadisce che «L'appello sospende l'esecuzione della sentenza».

⁶¹ Cf. i cann. 2243, § 1, e 2287 *CIC* 1917.

⁶² Cf. J. LLOBELL, *Contemperamento*, cit., p. 138. Non condivide il perdurare dei provvedimenti cautelari a tempo indeterminato C. GULLO, *op. cit.*, pp. 149 e 158 s.

⁶³ Cf. PIO XII, *Allocutio*, cit., pp. 736 ss. In dottrina, cf. V. PALESTRO, *op. cit.*, *passim*; IDEM, *Le sentenze penali della Rota Romana (1909-1996)*, in *Il processo penale canonico*, cit., pp. 337 ss.; P. A. BONNET, *L'attuazione*, cit., p. 98; P. AMENTA, *op. cit.*, p. 408; E. BAURA, *Prologo*, in *Processo penale e tutela dei diritti*, cit., pp. XII-XIII; J. LLOBELL, *Contemperamento*, cit., p. 65.

Siffatto diritto è stato definito «ius inalienabile, in ipso iure naturae radicatum». ⁶⁴ Ciò anche qualora si tratti di perseguire crimini particolarmente riprovevoli, quali la pedofilia e la pedopornografia: la stessa CDF, pur titolare della facoltà di sanare gli atti invalidi a causa della violazione di una legge meramente processuale da parte di un Tribunale inferiore, deve sempre far salva la possibilità di difendersi. ⁶⁵

Va altresì sottolineato che lo *ius defensionis*, oltre a trovare fondamento nel diritto divino naturale, risulta intimamente connesso con il diritto divino positivo. Il suo esercizio, infatti, se svolto in conformità alle regole poste dall'ordinamento canonico, presenta una indubitabile valenza salvifica, essendo espressione di quella sfera dell'autonomia attraverso cui ciascun fedele contribuisce al raggiungimento del *bonum Ecclesiae*: il diritto di difesa è esplicazione del *favor veritatis* esistente nell'ordinamento canonico. ⁶⁶ Non a caso una delle connotazioni principali della disciplina del processo penale contenuta nel nuovo *Codex* è stata individuata nel rafforzamento del diritto di difesa dell'accusato, ⁶⁷ diritto che deve poter essere esercitato fin dall'inizio del procedimento: il can. 1511 prevede, invero, che in caso di mancata notifica della citazione, o di notifica non conforme alle prescrizioni legislative, siano affetti da nullità tutti gli atti processuali. ⁶⁸

Poiché il *favor rei* e lo *ius defensionis* rientrano nel diritto divino naturale devono essere osservati, con i dovuti adattamenti, anche nell'ambito del procedimento penale amministrativo: ⁶⁹ in caso contrario vi sarebbe la concreta

⁶⁴ Cf. *coram* Faltin, Suboticana, 10 novembre 1987, in S.R.R. *Dec.*, LXXIX, dec. 203, n. 19, p. 779.

⁶⁵ Cf. l'art. 18 delle *Normae*.

⁶⁶ Cf. J. LLOBELL, *Pubblico e privato: elementi di comunione nel processo canonico*, in *La giustizia nella Chiesa*, cit., pp. 81 ss., le cui considerazioni, formulate con riferimento all'esercizio del diritto di difesa in qualunque tipologia di processo, si adattano, *a fortiori*, al giudizio penale; IDEM, *Processi e procedure penali: sviluppi recenti*, in *Ius et matrimonium. Temi di diritto matrimoniale e processuale canonico*, a cura di H. Franceschi, M. A. Ortiz, Roma, EDUSC, 2015, p. 104, secondo cui «il diritto di difesa [...] non è un formalismo garantista bensì il modo più consono per conoscere la verità»; M. J. ARROBA CONDE, *Introduzione*, cit., pp. 25-28, ove si rileva che «la verità oggettiva sarebbe irraggiungibile senza prendere in considerazione quella parte di verità che fa capo ai singoli partecipanti al processo»; G. DALLA TORRE, *Considerazioni di un giurista sul processo a Gesù*, in *Verità e metodo*, cit., pp. 224 s. Cf. anche P. A. BONNET, *Processo*, cit., p. 16.

⁶⁷ Cf. E. M. EGAN, *I processi speciali (matrimoniale e penale)*, in *Il nuovo Codice di diritto canonico novità, motivazione e significato* (Atti della Settimana di Studio, 26-30 aprile 1983), Roma, Lateran University Press, 1983, pp. 498 s.

⁶⁸ Il can. 1511 *CIC* recita: «Se la citazione non fu legittimamente notificata, gli atti del processo sono nulli, salvo il disposto del can. 1507, § 3».

⁶⁹ Sul punto, cf., per tutti, D. J. ANDRÉS GUTIÉRREZ, *El estatuto codicial sobre la vida religiosa (cán. 573-709) en la formalización jurídica de los «Principia quae CIC recognitionem dirigant» del Sínodo episcopal de 1967*, in *I principi*, cit., pp. 450 e 453. Ritiene che la normativa canonica non puntualizzi in modo sufficiente le garanzie da assicurare all'accusato, onde consentirgli l'esercizio del diritto di difesa, M. J. ARROBA CONDE, *Verità e relazione*, cit., pp. 45 ss.

possibilità che il provvedimento conclusivo, pur formalmente corretto, non risponda alla giustizia sostanziale.

Viene osservato, in merito, come il diritto di difesa sia sostanzialmente rispettato (inclusa la facoltà di avvalersi di un legale) anche dalla normativa sulle facoltà speciali concesse alla Congregazione per il Clero e alla Congregazione per l'Evangelizzazione dei Popoli.⁷⁰ La CDF, poi, se decide, ai sensi delle *Normae*, di utilizzare la procedura amministrativa, attraverso il deferimento diretto del chierico al Pontefice, deve comunque garantire lo *ius defensionis*.⁷¹

Da notare, infine, che il *CCEO* prevede che nell'ambito del procedimento penale amministrativo debba necessariamente svolgersi una discussione tra il Gerarca, o un suo delegato, e l'accusato, alla presenza del Promotore di Giustizia.⁷²

Non può dubitarsi, in conclusione, del fatto che, sia pure con le peculiarità determinate dalla natura del procedimento, anche in ambito amministrativo venga sostanzialmente garantita all'imputato la facoltà di difendersi. Sarebbe auspicabile, comunque, che il *CIC* dettasse sul punto una disciplina più garantista, ispirandosi, ad es., al *CCEO*.

5. 1. (Segue) *La difesa tecnica*

È necessario che nel processo penale l'accusato si avvalga dell'assistenza professionale di un legale, di fiducia o nominato dal giudice;⁷³ significativa appare, al riguardo, l'esplicita previsione della possibilità del gratuito patrocinio;⁷⁴ l'ordinamento canonico risulta così più garantista della CEDU, che, è noto, subordina la fruizione dell'assistenza legale gratuita alla circostanza che la stessa sia conforme agli «interessi della giustizia».⁷⁵ Secondo una parte

⁷⁰ Cf. J. LLOBELL, *Processi*, cit., pp. 93, 96-100 e 103 s., secondo cui le procedure in parola offrono «sufficienti garanzie per tutelare efficacemente il diritto al giusto processo amministrativo» (p. 99).

⁷¹ Cf. l'art. 21, § 2, n. 2, delle *Normae*.

⁷² Cf. il can. 1486, § 1, *CCEO*. In dottrina, cf. G. DI MATTIA, *La procedura penale giudiziaria e amministrativa nel CCEO e nel CIC. Riflessioni comparative*, «Apollinaris» (1996), pp. 107 ss.; C. G. FÜRST, *La "procedura nell'infliggere le pene" nel CCEO*, in *Il processo penale canonico*, cit., p. 322.

⁷³ Per considerazioni generali sul ruolo dell'avvocato all'interno dell'ordinamento canonico, cf. L. MUSSELLI, *Il ministero degli avvocati tra difesa del cliente e fedeltà alla verità ed alla giustizia*, in *La giustizia nella Chiesa*, cit., pp. 147 ss. Circa quanto previsto dall'art. 6, comma 3, lett. c), della CEDU relativamente all'inderogabilità del diritto alla difesa tecnica, cf. C. OVEY, R. C. A. WHITE, *op. cit.*, pp. 205-207; A. MOWBRAY, *op. cit.*, pp. 455-459; S. BARTOLE, P. DE SENA, V. ZAGREBELSKY, *op. cit.*, pp. 234-238; W. A. SCHABAS, *op. cit.*, pp. 310 s.; T. BARKHUYSEN, M. VAN EMMERIK, O. JANSEN, M. FEDOROVA, *op. cit.*, pp. 579 s. e 628-637.

⁷⁴ Cf. i cann. 1464 e 1649, n. 4, *CIC*. Sottolinea come la previsione del gratuito patrocinio possa essere ricondotta alla garanzia del diritto di difesa G. DALLA TORRE, *Qualche riflessione*, cit., pp. 1303 s.

⁷⁵ Cf. l'art. 6, comma 3, lett. c), della CEDU. In ordine alle ragioni che hanno indotto il legi-

della canonistica, tra l'altro, il mancato rispetto del diritto alla difesa tecnica è causa di nullità del giudizio.⁷⁶

Va sottolineato, invero, come la dottrina processualistica, non solo canonistica, abbia ravvisato nell'assistenza da parte di un legale un elemento essenziale ai fini della realizzazione di un effettivo contraddittorio.⁷⁷ Al tempo stesso, però, l'ordinamento canonico evita che il diritto di scegliersi un difensore possa essere esercitato secondo modalità dilatorie, prevedendo che il giudice assegni all'imputato un termine entro cui procedere alla nomina del patrono.⁷⁸

Ciò è ribadito anche dalla disciplina concernente i *delicta graviora*. Allorquando, antecedentemente alla riforma degli artt. 13 e 14 delle *Normae* disposta da Francesco, soltanto un sacerdote poteva svolgere il ruolo di avvocato, era previsto che la CDF potesse dispensare da siffatto requisito: la *ratio* di siffatta possibilità veniva individuata nell'agevolazione dell'esercizio del diritto di difesa qualora nessun ordinato *in sacris* avesse goduto della fiducia dell'imputato.⁷⁹

Relativamente poi al procedimento amministrativo, la presenza dell'avvocato è obbligatoria soltanto nell'ambito dell'impugnazione innanzi al Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica: nelle fasi precedenti è comunque facoltà dell'accusato avvalersi dell'opera professionale di un legale.

5. 2. (Segue) Il diritto a mentire

Il diritto dell'accusato a non contribuire alla propria incriminazione è stato individuato quale componente essenziale della difesa.⁸⁰ Il *Codex* del 1983 lo riconosce a chiusura del Capitolo dedicato allo svolgimento del giudizio penale, stabilendo che l'imputato non è obbligato a confessare di aver commesso il delitto; né può essergli imposto di asseverare le proprie dichiarazioni tramite il giuramento.⁸¹ È una chiara applicazione del principio *nemo tenetur edere contra se*, attraverso il riconoscimento del diritto a tacere e finanche

slatore internazionale a prevedere l'inciso relativo agli «interessi della giustizia», cf. S. BARTOLE, P. DE SENA, V. ZAGREBELSKY, *op. cit.*, pp. 237 s. Cf. anche T. BARKHUYSEN, M. VAN EMMERIK, O. JANSEN, M. FEDOROVA, *op. cit.*, pp. 638 s.

⁷⁶ Cf. C. GULLO, *op. cit.*, p. 155, il quale rileva che si tratta «certamente di una norma garantista per l'accusato, da alcuni ritenuta posta dalla legge addirittura *sub sanctione nullitatis*».

⁷⁷ Cf. M. CHIAVARIO, *op. cit.*, p. 2, secondo cui la difesa tecnica «sarebbe tanto più essenziale quanto più vengono esaltati i principi del contraddittorio e della parità di armi come componenti essenziali del "giusto processo"».

⁷⁸ Cf. il can. 1723, § 1, *CIC*. In dottrina, cf. Z. SUCHECKI, *L'inflizione delle pene con particolare riferimento al processo penale canonico*, in «Iustitia et iudicium», IV, cit., pp. 2197 s.

⁷⁹ Cf. J. LLOBELL, *Processi*, cit., p. 103.

⁸⁰ Cf. M. CHIAVARIO, *op. cit.*, pp. 7 e 19.

⁸¹ Cf. il can. 1728, § 2, *CIC*.

a mentire in funzione della propria tutela processuale;⁸² il principio rientra pienamente tra gli *standards* della CEDU relativi al giusto processo, i quali annoverano il diritto al silenzio inteso quale «immunità contro l'obbligo di testimoniare».⁸³

Si tratta di una significativa deroga a quanto stabilito dalla disciplina del processo contenzioso ordinario, laddove si prevede l'obbligo della parte di dichiarare integralmente la verità e il dovere del giudice, salvo che una grave causa lo renda inopportuno, di far prestare alla parte, in tutte le cause che concernono il bene pubblico, il giuramento *de veritate dicenda* o *de veritate dictorum*. Non a caso è stato osservato come nell'ambito del giudizio penale l'interrogatorio dell'accusato più che funzionale all'accertamento della verità, sia strumentale alla difesa dello stesso.⁸⁴

5. 3. (Segue) *La formazione della prova e la parità tra accusa e difesa; la peculiarità dell'indagine previa*

Affinché il diritto di difesa non si esaurisca in una mera enunciazione formale è necessario l'effettivo rispetto del contraddittorio, che ne costituisce l'essenza.⁸⁵ Si tratta di un principio strettamente ricollegato all'imparzialità dell'organo giudicante (cf. *supra*, al paragr. 3), imparzialità che presuppone che le parti, sviluppando in posizione di parità le rispettive argomentazioni, suscitino il giudizio, improntato a oggettività e terzietà, di un altro soggetto.⁸⁶

Da notare che il contraddittorio presenta due distinte sfaccettature: «contraddittorio argomentativo», ossia diritto di tutti i soggetti coinvolti di esporre le proprie ragioni, diritto al quale corrisponde il dovere del giudice

⁸² Non a caso è stato posto in risalto che il divieto concernente il giuramento è dettato dall'esigenza di evitare di costringere l'accusato a commettere uno spergiuro: cf. Z. SUCHECKI, *Il processo penale giudiziario*, cit., p. 267; IDEM, *L'inflizione delle pene*, cit., p. 2203.

⁸³ Cf. A. MOWBRAY, *op. cit.*, pp. 408-420; S. BARTOLE, P. DE SENA, V. ZAGREBELSKY, *op. cit.*, p. 201; W. A. SCHABAS, *op. cit.*, pp. 300-302 e 319; T. BARKHUYSEN, M. VAN EMMERIK, O. JANSSEN, M. FEDOROVA, *op. cit.*, pp. 577-579.

⁸⁴ Cf. C. PAPALE, *op. cit.*, p. 137.

⁸⁵ Cf. G. DI MATTIA, *op. cit.*, p. 82; M. F. POMPEDDA, *Il giudice nei Tribunali ecclesiastici; norma generale e caso concreto (funzione, competenza professionale, garanzie di indipendenza, giudici laici)*, in *La giustizia nella Chiesa*, cit., p. 139, secondo cui in assenza di un reale contraddittorio «non vi sarebbe che una simulazione di giudizio, e cioè nessun giudizio»; J. LLOBELL, *Giusto processo*, cit., pp. 21 ss., ove si rileva che «Vi è un logico e assoluto collegamento fra la verità e il diritto di conoscere tutte le prove e di poter contrastarle proponendone altre» (p. 22).

⁸⁶ Cf. A. A. DALIA, G. PIERRO, *op. cit.*, p. 15. Circa l'art. 6 della CEDU, cf. C. OVEY, R. C. A. WHITE, *op. cit.*, pp. 176-179; A. MOWBRAY, *op. cit.*, pp. 399-408, 454 s. e 459-464; S. BARTOLE, P. DE SENA, V. ZAGREBELSKY, *op. cit.*, pp. 213-215, 232-234 e 243 s.; W. A. SCHABAS, *op. cit.*, pp. 288 e 307 ss.; T. BARKHUYSEN, M. VAN EMMERIK, O. JANSSEN, M. FEDOROVA, *op. cit.*, pp. 562-567, 624-628 e 639-651; tutti i summenzionati Autori si soffermano sulla cd. parità delle armi tra accusa e difesa.

di ascoltarle; «contraddittorio sulla prova», cioè diritto a che le prove vengano acquisite e valutate in contraddittorio tra le parti.⁸⁷ L'ordinamento canonico li garantisce entrambi: emblematico il fatto che, vigente il *Codex* piobenedettino, il giudizio venisse definito come «legitima *disceptatio* [il corsivo è nostro: *n.d.a.*] et definitio» di una controversia.⁸⁸

Relativamente, in particolare, all'istruttoria, il *Codex* del 1983 attribuisce a tutte le parti un'ampissima libertà nella scelta delle prove da addurre, con gli unici limiti della loro liceità e della pertinenza alla causa:⁸⁹ è previsto finanche il confronto tra i testimoni, nonché tra un testimone e una delle parti, in caso di dichiarazioni discordanti;⁹⁰ possono altresì essere utilizzati elementi provenienti dall'autorità secolare, quali, ad es., l'iscrizione nel registro degli indagati, il rinvio a giudizio, la sentenza che definisca un procedimento.

Alla parità di posizione delle parti nell'ambito dell'istruttoria va altresì ricondotta la statuizione relativa alla necessità di ricorrere all'assistenza di un interprete. La legislazione canonica, con una norma dettata per il processo contenzioso ordinario e operante anche nell'ambito del giudizio penale in virtù del richiamo operato dal can. 1728, § 1, prevede che qualora debba essere sottoposto a interrogatorio un soggetto che parli una lingua sconosciuta al giudice o a una delle parti, ci si debba avvalere di un *interpretes*.⁹¹ Il *Codex* si uniforma così agli *standards* internazionali di tutela⁹² (cf. *supra*, al paragr. 2).

L'equilibrio dialettico tra i partecipanti al giudizio viene mantenuto anche qualora i dati probatori ottenuti tramite l'indagine previa (i cd. *collecta elementa*) vengano acquisiti agli atti del processo: ciò, però, purché siffatti elementi, formati in assenza di un sostanziale contraddittorio, possano essere bilanciati da altri mezzi istruttori richiesti dall'imputato e disposti, in posizione di terzietà, dal giudice. Non a caso la giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (d'ora in avanti Corte EDU) ha evidenziato che il parametro decisivo ai fini della valutazione della legittimità, o meno, di una data prova è il rispetto effettivo del principio del contraddittorio, non quello formale.⁹³

⁸⁷ Per considerazioni di ordine generale sul contraddittorio, cf. M. CHIAVARIO, *op. cit.*, p. 6.

⁸⁸ Cf. il can. 1552, § 1, *CIC* 1917.

⁸⁹ Cf. il can. 1527, § 1, *CIC*, secondo cui «possono essere addotte prove di qualunque genere, che sembrano utili per esaminare la causa e siano lecite».

⁹⁰ Cf. il can. 1560, § 2, *CIC*.

⁹¹ Cf. il can. 1471 *CIC*.

⁹² Sul diritto all'assistenza di un interprete in base all'art. 6, comma 3, lett. e), della CEDU, cf. A. MOWBRAY, *op. cit.*, pp. 464-467; S. BARTOLE, P. DE SENA, V. ZAGREBELSKY, *op. cit.*, pp. 244 s.; W. A. SCHABAS, *op. cit.*, pp. 314-316; T. BARKHUYSEN, M. VAN EMMERIK, O. JANSEN, M. FEDOROVA, *op. cit.*, pp. 651-654.

⁹³ Sul punto, cf., per tutti, S. BARTOLE, P. DE SENA, V. ZAGREBELSKY, *op. cit.*, pp. 192 s., 211 e 238-242.

È stato rilevato, inoltre, che durante l'indagine previa, essendo l'Ordinario, *ex can. 1341*, tenuto ad accertare, prima di avviare il processo penale o la procedura amministrativa, l'impossibilità di eliminare con altri mezzi le conseguenze perniciose che l'azione delittuosa ha determinato sull'autore della stessa, sulla vittima e sulla comunità, sarà necessario che lo stesso interrogisca in qualche modo con l'*investigatus* e quindi lo informi, sia pure parzialmente, degli elementi raccolti e, correlativamente, gli consenta anche di confutarli. Non si è comunque in presenza di una situazione soggettiva qualificabile propriamente come diritto di difesa.⁹⁴ Emblematico appare, in merito, l'orientamento secondo cui l'*investigator* non dovrebbe, di regola, interrogare l'indiziato, in quanto ciò potrebbe nuocere sia allo svolgimento dell'indagine, consentendo, ad es., l'inquinamento delle prove, sia alla salute, psicologica, dell'indiziato stesso.⁹⁵

D'altro canto, siffatta interazione con l'*investigatus* si configura come un vero e proprio obbligo secondo il *CCEO*, che stabilisce che, prima di decidere se iniziare la procedura per infliggere la pena e quale debba essere la tipologia di procedimento da adottare, la Gerarchia è obbligata a sentire l'accusato (nonché il Promotore di Giustizia).⁹⁶

Risulta più difficile, invece, mantenere la parità di posizione delle parti nel procedimento penale amministrativo, dato che chi deve disporre l'acquisizione delle prove chieste dall'imputato è lo stesso organo che ha promosso l'accusa.⁹⁷

È stato evidenziato, comunque, che nell'ambito della procedura penale amministrativa l'accusato ha sicuramente diritto a essere informato in modo preciso dell'accusa e a conoscere le prove raccolte:⁹⁸ sarebbe nullo il decre-

⁹⁴ Cf. L. GRAZIANO, *La praevia investigatio e la tutela dei diritti nell'ordinamento penale canonico*, in *Processo penale e tutela dei diritti*, cit., pp. 503 s., ove l'Autrice sottolinea comunque che si è «ben lontani dall'evenienza di vedere riconosciuto un vero e proprio diritto di difesa in capo all'*investigatus*»; C. PAPAIE, *op. cit.*, p. 57.

⁹⁵ Cf. A. G. MIZIŃSKI, *op. cit.*, p. 193.

⁹⁶ Cf. il can. 1469, § 3, *CCEO*. In dottrina, cf. C. G. FÜRST, *op. cit.*, p. 311, il quale sottolinea come la norma in parola costituisca «un'importante novità relativamente al CIC».

⁹⁷ Cf. C. GULLO, *op. cit.*, pp. 159 s.; C. PAPAIE, *op. cit.*, p. 82, secondo cui nel procedimento amministrativo non può garantirsi la terzietà dell'organo giudicante; J. LLOBELL, *Giusto processo*, cit., p. 32.

⁹⁸ Riportiamo un importante luogo del VII Principio: «Requiritur autem ut, in processu sive iudiciali sive *administrativo* [il corsivo è nostro: *n.d.a.*], recurrenti vel reo manifestentur omnes rationes quae contra ipsum invocantur». Sul punto, cf. V. DE PAOLIS, *Processo*, cit., p. 858; P. MONETA, *La giustizia nella Chiesa*, Bologna, il Mulino, 2002, p. 186; J. CANOSA, *La conoscenza del contenzioso amministrativo presso la Segnatura Apostolica*, in questa «Rivista», 28 (2016), pp. 650 ss. (nota a Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, 24 novembre 1973). In giurisprudenza appare alquanto significativa, benché non recente, una sentenza della Segnatura che dichiara nullo per violazione del diritto di difesa il decreto con cui erano state inflitte a un religioso varie sanzioni tra cui la sospensione *a divinis*: cf. Supremo Tribunale

to adottato sulla base di un elemento di prova di cui l'imputato sia rimasto all'oscuro.⁹⁹ Inoltre, quest'ultimo potrebbe chiedere, tra l'altro: che l'accusa e le prove gli vengano comunicate per iscritto (la norma statuisce genericamente che debbano essergli rese note, ma ciò non esclude, ovviamente, la legittimità della richiesta di una comunicazione scritta); che gli venga assegnato un termine per produrre elementi di prova e preparare la propria difesa.

Tra i mezzi di prova che l'imputato può richiedere va indubbiamente inclusa una seconda escussione, specialmente qualora sia stato informato dell'esatta natura dell'accusa e degli elementi istruttori a suo carico soltanto in occasione dell'interrogatorio.¹⁰⁰

5. 4. (Segue) La «trasparenza» del procedimento; il diritto a conoscere l'identità dell'accusante

Al diritto di difesa va ricondotta anche la pubblicità del procedimento, pubblicità che costituisce una delle principali innovazioni del nuovo *Codex*.¹⁰¹ Il legislatore ha accolto la sollecitazione contenuta nei Principi per la riforma del *CIC*, laddove si auspicava una piena «trasparenza» del processo penale.¹⁰²

Il nuovo testo normativo risulta così in sintonia con le indicazioni della CEDU volte a qualificare la pubblicità come *condicio sine qua non* della «giustizia» del processo.¹⁰³ Ciò non va confuso con la divulgazione, stante l'esistenza di varie forme di segretezza (il segreto processuale, di ufficio, di sommario, documentale).¹⁰⁴

La «trasparenza» ricomprende, innanzitutto, ma non esclusivamente, la conoscenza (o quantomeno la conoscibilità) degli atti processuali da parte

della Segnatura Apostolica, 24 novembre 1973, in questa *Rivista*, 28 (2016), pp. 637 ss. (con nota di J. CANOSA, *La conoscenza*, cit.).

⁹⁹ Cf. V. DE PAOLIS, D. CITO, *op. cit.*, p. 244; V. DE PAOLIS, *Il processo penale amministrativo*, cit., pp. 218-223; C. PAPALE, *op. cit.*, p. 82.

¹⁰⁰ Cf. A. CALABRESE, *op. cit.*, pp. 275 s.; FRANCISCO LÓPEZ-ILLANA, *Riflessioni sull'intervento della Congregazione per il Clero nell'imposizione amministrativa delle sanzioni penali nella Chiesa*, in *Processo penale e tutela dei diritti*, cit., pp. 526 s.; C. PAPALE, *op. cit.*, p. 82.

¹⁰¹ Com'è noto, il *CIC* 1917, non contemplava tra le cause di nullità della sentenza l'omessa pubblicazione degli atti.

¹⁰² Cf. la statuizione finale del VII Principio riportata *supra*, alla nota n. 98.

¹⁰³ Cf. S. BARTOLE, P. DE SENA, V. ZAGREBELSKY, *op. cit.*, p. 208, secondo cui «La pubblicità del dibattito costituisce un *principio fondamentale* [corsivo nel testo: n.d.a.] consacrato dall'art. 6 CEDU; essa protegge i cittadini da una giustizia segreta che sfugge al controllo della collettività e rappresenta uno dei modi per contribuire a preservare la fiducia nei tribunali[...]Attraverso la trasparenza che conferisce all'amministrazione della giustizia, essa contribuisce a raggiungere lo scopo dell'art. 6, § 1: il processo equo che figura tra i valori di ogni società democratica»; W. A. SCHABAS, *op. cit.*, pp. 289-291; T. BARKHUYSEN, M. VAN EMMERIK, O. JANSSEN, M. FEDOROVA, *op. cit.*, pp. 582-588.

¹⁰⁴ Cf. i cann. 1454-1457 e 1574-1575 *CIC*.

dell'imputato e del legale dello stesso (quest'ultimo, è risaputo, può anche averne copia). Siffatto profilo caratterizza tutto lo svolgimento del processo, non essendo limitato alla sola fase della pubblicazione degli atti: basti pensare al diritto dell'avvocato di assistere agli interrogatori, diritto che può essere limitato dal giudice soltanto in presenza di specifiche motivazioni, motivazioni che nell'ambito del giudizio penale devono rivestire peculiare gravità, giacché l'intervento del legale garantisce la parità di posizione tra accusa e difesa.

La presenza del patrono è funzionale, oltretutto, al rispetto del principio di economia processuale, poiché, consentendo alla difesa di seguire puntualmente lo svolgimento dell'istruttoria, le permette di «rispondere» immediatamente al Promotore di Giustizia attraverso la confutazione delle prove addotte da quest'ultimo o l'acquisizione di prove di segno opposto, le cd. controprove. Il principio del contraddittorio viene così attuato in modo pieno già antecedentemente alla pubblicazione degli atti, rendendo più remota l'ipotesi di richieste istruttorie successive alla stessa e, quindi, di eccessive lungaggini procedurali.¹⁰⁵ Non va comunque trascurata la facoltà di chiedere l'acquisizione di mezzi di prova posteriormente alla pubblicazione e finanche dopo la *conclusio in causa*, facoltà la cui operatività non può essere sacrificata alle esigenze della celerità processuale.

Relativamente poi alla fase specifica della pubblicazione, va sottolineato il carattere eccezionale della facoltà del giudice di disporre che qualche atto non venga fatto conoscere ad alcuno, facoltà circoscritta alle cause che riguardano il bene pubblico, tra cui appunto quelle penali. La circostanza che la segretezza abbia valenza *erga omnes* e sia quindi rispondente al principio della parità delle parti non toglie, infatti, che appaia sostanzialmente utopico realizzare la condizione alla quale, per esplicito disposto legislativo, è subordinata la legittimità della secretazione e cioè «*ius defensionis semper integrum maneat*»:¹⁰⁶ risulta impossibile agire o resistere contro elementi totalmente sconosciuti.¹⁰⁷

La giurisprudenza ha sottolineato la necessità di pubblicare gli atti inte-

¹⁰⁵ Cf. J. LLOBELL, *Contemperamento*, cit., p. 123. Sull'importanza del diritto alla controprova, cf. le considerazioni generali svolte da A. A. DALIA, G. PIERRO, *op. cit.*, p. 13.

¹⁰⁶ Cf. il can. 1598, § 1, *CIC*.

¹⁰⁷ *Contra*, cf. P. A. BONNET, *L'attuazione*, cit., p. 108, secondo cui è possibile conciliare il rispetto del diritto di difesa con la secretazione parziale degli atti; lo stesso Autore puntualizza, però, che si tratta di una statuizione «ermeneuticamente molto difficile» (cf. IDEM, *Processo*, cit., p. 10). Cf. anche E. TURNATURI, *Verità e processo matrimoniale canonico*, in *La giustizia nella Chiesa*, cit., p. 185, il quale, pur ritenendo che la secretazione, in quanto operante *erga omnes*, non comprometta il diritto di difesa, sottolinea come l'organo giudicante, nel motivare la propria sentenza, non possa menzionare, nemmeno minimamente, l'atto *nemini manifestandum*; C. PAPAIE, *op. cit.*, pp. 134 s., ove si afferma che la secretazione di un atto processuale riveste carattere di eccezionalità.

gralmente, in modo che sia possibile un effettivo rispetto del contraddittorio.¹⁰⁸ Del resto, il VII Principio approvato dal summenzionato Sinodo del 1967 quale parametro alla cui stregua condurre la revisione codiciale, aveva chiaramente indicato come la segretezza processuale dovesse rivestire carattere di eccezionalità.¹⁰⁹ Un autorevole orientamento ha osservato, al riguardo, che il Principio intendeva consentire la secretazione soltanto durante lo svolgimento dell'istruttoria, fermo restando l'obbligo, in sede di pubblicazione, di rendere noti tutti gli atti processuali:¹¹⁰ il *Codex* vigente si sarebbe discostato dall'indicazione sinodale.

La dottrina ha ulteriormente evidenziato che i «pericoli gravissimi» che possono legittimare la segretezza di un atto devono necessariamente concernere la lesione di un diritto di rango superiore rispetto allo *ius defensionis*: soltanto in tale ipotesi il comportamento del giudice potrebbe ritenersi giustificato.¹¹¹

Connesso con la tematica in parola è poi il diritto a conoscere l'identità dell'accusante.

In assenza di un'esplicita statuizione normativa ci sembra che il disposto codiciale vada interpretato nel senso che, di regola, siffatta identità non possa essere nascosta all'imputato: in caso contrario il diritto di difesa si ridurrebbe a una mera enunciazione astratta, come sancito, a livello internazionale, da numerose pronunce della Corte EDU.¹¹²

Esiste, comunque, almeno un'esplicita deroga a tale principio e cioè quella prevista per i delitti contro il sacramento della Penitenza, laddove si prevede che il nominativo del denunciante non possa essere comunicato all'imputato e al legale di quest'ultimo se non con il consenso del denunciante stesso.¹¹³ Si tratta di una previsione giustificata con la necessità di tutelare la segretezza del sigillo sacramentale e che però, ad avviso di autorevole dottrina, appare ultronea rispetto al fine astrattamente perseguito, dato che il venire a conoscenza dell'identità dell'accusante non implica la divulgazione dell'oggetto del colloquio confessore/penitente.¹¹⁴

Né appare un correttivo adeguato l'invito rivolto ai giudici a valutare con

¹⁰⁸ Cf. *coram* Faltin, Suboticana, 10 novembre 1987, cit., n. 18, p. 778.

¹⁰⁹ Il VII Principio recita: «In optatis est ut tamquam regula generalis habeatur quod quilibet processus sit publicus, nisi iudex propter rerum et personarum adiuncta aestimaverit, certis in casibus, secreto esse procedendum».

¹¹⁰ Cf. J. LLOBELL, *Il sistema*, cit., pp. 539 s.

¹¹¹ Cf. M. J. ARROBA CONDE, *Diritto*, cit., p. 499, ove si menzionano «diritti personalissimi, riconducibili in ultima analisi alla dignità della persona stessa».

¹¹² Sul punto, cf. S. BARTOLE, P. DE SENA, V. ZAGREBELSKY, *op. cit.*, pp. 229 ss.

¹¹³ Cf. gli artt. 4, § 1, e 24, § 1, delle *Normae*.

¹¹⁴ Cf. l'art. 24, § 3, delle *Normae*. Perplexità nei confronti del disposto normativo sono espresse da J. LLOBELL, *Il sistema*, cit., p. 540; IDEM, *Contemperamento*, cit., pp. 121 s.

particolare attenzione l'attendibilità di chi presenta la denuncia:¹¹⁵ se infatti quest'ultimo venisse ritenuto credibile e sulla base delle sue dichiarazioni venisse promossa l'azione penale, il presunto reo si troverebbe in molti casi nella pratica impossibilità di difendersi efficacemente. Sarebbe auspicabile, quindi, una modifica della disciplina vigente.

Si è poi rilevato che anche nell'ambito della procedura penale amministrativa la normativa codiciale non prevede esplicitamente che all'accusato debba essere comunicata l'identità del denunciante,¹¹⁶ limitandosi a menzionare l'obbligo di «rendere note l'accusa e le prove» (cf. il can. 1720, n. 1). Fermo restando il silenzio della norma, ci sembra che non possa negarsi come, di regola, siffatto nominativo vada comunicato, onde non mortificare la possibilità di difendersi (possibilità garantita anche nel procedimento penale amministrativo dal summenzionato can. 1720, n. 1).

6. L'IMPUGNABILITÀ DELLA DECISIONE

La decisione giudiziaria può essere impugnata attraverso vari gravami (appello, *querela nullitatis, restitutio in integrum*).¹¹⁷ L'impugnabilità è espressione di un principio di diritto divino naturale, esplicitamente incluso tra quelli che hanno presieduto alla revisione del *Codex* latino¹¹⁸ e assunto quale regola generale dalle vigenti codificazioni canoniche: non a caso le decisioni inappellabili sono tassativamente indicate sia nel *CIC*, sia nel *CCEO*.¹¹⁹ Anche la normativa sui *delicta graviora* ha voluto rispettare siffatta connotazione, stabilendo che le sentenze emanate dalla CDF non vengano approvate specificamente dal Pontefice, onde evitare la loro insindacabilità.¹²⁰

Risulta evidente la sintonia tra la legislazione codiciale canonica e l'ordinamento internazionale che, attraverso il Protocollo n. 7 alla CEDU, ha stabilito che il «giusto processo» non può non prevedere il diritto del condannato a ricorrere a una giurisdizione superiore.¹²¹

Da notare che la facoltà di appellarsi è riconosciuta dall'ordinamento canonico sia all'imputato, sia al Promotore.

Mentre relativamente al primo la legge si rimette alle sue determinazioni e valutazioni (e non potrebbe essere altrimenti), in ordine al secondo il Codice indica alcuni parametri cui lo stesso deve improntare la propria azione,

¹¹⁵ Cf. l'art. 24, § 2, delle *Normae*.

¹¹⁶ Cf. V. DE PAOLIS, *Processo*, cit., p. 858.

¹¹⁷ Cf. i cann. 1619-1648 *CIC*. Sul punto, cf., per tutti, P. MONETA, *La funzione giudiziaria*, cit., p. 42. Cf. anche D. TETI, *I decreti del Decano della Rota Romana (1994-2007)*, in «Iustitia et iudicium», III, cit., pp. 1423-1434.

¹¹⁸ Cf. il VII Principio.

¹¹⁹ Cf. il can. 1629 *CIC* e il can. 1310 *CCEO*.

¹²⁰ Cf. l'art. 8, § 3, delle *Normae*.

¹²¹ Cf. l'art. 2 del Protocollo n. 7 alla CEDU. In dottrina, cf. A. MOWBRAY, *op. cit.*, pp. 1000-1003; S. BARTOLE, P. DE SENA, V. ZAGREBELSKY, *op. cit.*, pp. 881-891; W. A. SCHABAS, *op. cit.*, pp. 1134-1141; K. FLINTERMAN, *Right to appeal in criminal matters (Article 2 of Protocol No. 7)*, in *Theory and Practice*, cit., pp. 971-975.

sottolineando che la possibilità di impugnare la sentenza sussiste quando la stessa non abbia raggiunto gli scopi cui è preordinata e cioè la riparazione dello scandalo e la reintegrazione della giustizia. Al fine di garantire anche in tale ambito l'elasticità dell'ordinamento e l'applicazione dell'*aequitas* il legislatore si è comunque espresso in termini di possibilità (la locuzione utilizzata è «appellare potest») e non di obbligatorietà.¹²²

Anche in ordine ai decreti penali è possibile avvalersi di mezzi di impugnazione, tra cui il ricorso innanzi a un organo giudiziario indipendente (si tratta, è risaputo, del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica): l'adeguata protezione dei diritti dei fedeli e l'attuazione della giustizia sostanziale postulano una giurisdizione amministrativa concretamente fruibile.¹²³

7. LA «GIUSTA DURATA» DEL PROCEDIMENTO

Tra le connotazioni alla cui presenza è subordinata la qualifica di un processo come «giusto» rientra indubbiamente la durata non eccessiva. Non a caso la dottrina internazionalistica ha posto in risalto l'enorme numero di ricorsi presentati innanzi alla Corte EDU sulla base della violazione del diritto a un processo che si svolga entro un «termine ragionevole».¹²⁴

La ragionevole durata del processo è posta a presidio non solo dei diritti dell'imputato, ma di quelli di tutte le parti coinvolte (ad es., il soggetto leso dalla condotta criminosa).¹²⁵ Del resto, in sede di revisione del Codice piano-benedettino era stato indicato tra i principi direttivi relativi alla materia processuale quello concernente la speditezza.¹²⁶ Si inserisce in tale ottica la vigente disposizione codiciale secondo cui il processo deve concludersi entro il termine massimo di un anno in primo grado e di sei mesi in appello:¹²⁷ in tal modo sono stati dimezzati i termini previsti dal *Codex* del 1917.¹²⁸

¹²² Cf. V. DE PAOLIS, *Il processo penale nel nuovo codice*, cit., p. 493.

¹²³ Cf. J. LLOBELL, *Contemperamento*, cit., p. 105, secondo cui il processo amministrativo costituisce la «chiave di volta» del sistema della tutela dei diritti.

¹²⁴ Cf. C. OVEY, R. C. A. WHITE, *op. cit.*, pp. 187 s., secondo cui «The Court is called upon to determine more complaints about the unreasonable length of proceedings than any other type of case under the Convention»; A. MOWBRAY, *op. cit.*, pp. 341 ss.; S. BARTOLE, P. DE SENNA, V. ZAGREBELSKY, *op. cit.*, pp. 245-258; W. A. SCHABAS, *op. cit.*, pp. 291-293; T. BARKHUYSEN, M. VAN EMMERIK, O. JANSEN, M. FEDOROVA, *op. cit.*, pp. 588-598, ove ci si sofferma, tra l'altro, sul *dies a quo* e sul *dies ad quem* in base ai quali va computata l'effettiva durata del giudizio.

¹²⁵ Cf. R. COPPOLA, *Diritto penale*, cit., p. 57, secondo cui le norme relative allo svolgimento del processo penale «tendono tutte alla protezione dei diritti del fedele».

¹²⁶ Non a caso il VII Principio sottolinea che i diritti soggettivi devono essere tutelati «efficaciter», includendo ovviamente anche la celerità delle procedure.

¹²⁷ Cf. il disposto del can. 1453 *CIC*. In dottrina, cf. G. DALLA TORRE, *Qualche riflessione*, cit., p. 1301, secondo cui l'ordinamento canonico contiene diverse prescrizioni, tra cui appunto il can. 1453, ispirate all'idea che la giustizia «debba essere efficiente e rapida».

¹²⁸ Cf. il can. 1620 *CIC* 1917, che statuiva che il giudizio di primo grado e quello di appel-

Si tratta, ovviamente, di termini ordinatori,¹²⁹ che presentano, però, a nostro sommo avviso, un significato simbolico non indifferente, essendo l'espressione dello sfavore dell'ordinamento canonico verso la giustizia tardiva. È stato sottolineato, al riguardo, che la presenza di personale adeguatamente preparato e qualificato consente di svolgere il processo nello stesso lasso di tempo necessario a effettuare la procedura penale amministrativa.¹³⁰ Risulta significativo, inoltre, che i termini previsti dal *Codex* siano ancora più brevi di quelli individuati dalla giurisprudenza della Corte EDU.¹³¹

Non va poi trascurata la presenza di ulteriori statuizioni finalizzate alla celerità processuale, quale, ad es., quella contemplata dalla legislazione speciale sui *delicta graviora* e relativa alla possibilità che in secondo grado il Promotore aggiunga un nuovo capo d'accusa che verrà trattato «tamquam in prima instantia».¹³² Né può essere dimenticata la v Facoltà Speciale concessa da Benedetto XVI alla Rota Romana, Facoltà concernente l'ammonimento agli avvocati affinché curino la speditezza delle cause e la loro celere definizione (la Facoltà prevede, anche in tal caso a livello ordinatorio, che il giudizio innanzi alla Rota non si prolunghi oltre l'anno e mezzo).

La celerità non deve andare, ovviamente, a discapito della ricerca della verità. Sotto tale profilo la normativa canonica appare equilibrata, in quanto persegue la velocità del processo senza con ciò sacrificare l'attività probatoria promossa dalle parti o svolta *ex officio* dal giudice.¹³³

Considerazioni analoghe possono essere svolte relativamente al procedimento amministrativo, dato che lo stesso, *ex natura rei*, dovrebbe essere connotato dalla speditezza.

8. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Qualora emerga la necessità di iniziare un procedimento volto alla repressione di un *delictum*, la scelta del Legislatore è chiaramente orientata in favore

lo dovessero durare, rispettivamente, due anni e un anno. Su siffatto dimezzamento, cf. J. OCHOA, *I processi canonici in generale*, in *Il nuovo Codice*, cit., p. 458.

¹²⁹ Cf. M. CHIAVARIO, *op. cit.*, p. 9, il quale, con riferimento alla giustizia statuale, evidenzia come si sia evitato di «cristallizzare in calcoli aprioristici» la ragionevole durata del processo.

¹³⁰ Cf. J. LLOBELL, *Contemperamento*, cit., p. 143. *Contra*, cf. V. DE PAOLIS, *L'attuazione*, cit., p. 692; Z. SUCHECKI, *Considerazioni*, cit., pp. 386 s. Sull'importanza di un'adeguata formazione degli operatori pratici della giustizia canonica e sui guasti prodotti dalla mancanza della stessa, cf. Z. GROCHOLEWSKI, *Pregi e difetti nell'attuale amministrazione della giustizia nella Chiesa*, in *La giustizia nella Chiesa*, cit., pp. 172-175; C. GULLO, *Celerità e gratuità dei processi matrimoniali canonici*, *ivi*, pp. 231-234.

¹³¹ La Corte EDU sanziona, in linea di principio, quegli Stati in cui il giudizio di primo grado supera la durata di tre anni e quello di appello si prolunga oltre i due anni: sul punto, cf. S. BARTOLE, P. DE SENA, V. ZAGREBELSKY, *op. cit.*, p. 248.

¹³² Cf. l'art. 23 delle *Normae*.

¹³³ Cf. P. A. BONNET, *Processo*, cit., p. 15.

del processo, in quanto strumento volto ad accertare la verità nel pieno rispetto della dignità della persona umana. Il processo è però idoneo a svolgere siffatta duplice funzione – assicurare l'effettività dell'ordine giuridico garantendo al contempo i diritti fondamentali dell'uomo – soltanto se può essere qualificato «giusto»: in tal senso si sono autorevolmente espressi numerosi Pontefici, tra cui Pio XII, il quale subordina alla presenza della caratteristica *de qua* la capacità del giudizio penale di ripristinare la legalità violata.¹³⁴

L'ordinamento internazionale ha individuato alcune connotazioni impre-scindibili, in assenza delle quali il giudizio risulta carente di equità. Siffatte connotazioni possono essere sussunte sotto due requisiti generali: l'indipendenza del giudice, intesa come comprensiva della terzietà; la tutela dell'imputato. Entrambi sono riscontrabili nel processo penale canonico.

Relativamente al primo profilo, vanno sottolineate: la stabilità del giudice canonico, di regola titolare di un ufficio precostituito rispetto all'individuazione delle parti del processo; l'impossibilità che lo stesso inizi il giudizio *ex officio*; il dovere di astenersi qualora si sia interessati all'esito della causa.

In ordine al secondo profilo, appaiono significative: la presunzione di innocenza e la conseguente vigenza del principio in *dubio pro reo*; la possibilità di esercitare pienamente il diritto di difesa in condizioni di parità con l'accusa e, quindi, tramite la necessaria assistenza di un legale legittimato a confutare le prove a carico e a addurre le prove a discarico; la conoscenza, o quantomeno la conoscibilità, degli atti processuali fin dall'inizio del procedimento, connotazione che diviene più intensa allorché si procede alla pubblicazione degli atti; l'esperibilità di un'ampia gamma di mezzi di impugnazione; la «ragionevole» durata del processo.

Siffatte connotazioni sono presenti anche nella procedura penale amministrativa, ma in forma alquanto meno incisiva. Sarebbe auspicabile, perciò, un rafforzamento del profilo garantista della normativa codiciale, specialmente di quella contenuta nel *CIC*: ciò soprattutto in ordine all'obbligatorietà della difesa tecnica, alla maggiore specificazione degli adempimenti necessariamente propedeutici all'emanazione del decreto conclusivo, alla parità di posizione con l'accusa relativamente alla formazione della prova.

In tal modo la procedura *de qua* opererebbe un temperamento più adeguato tra il *bonum commune* e la tutela dell'individuo, temperamento che costituisce l'unica modalità possibile affinché l'ordinamento canonico non solo realizzi al proprio interno la giustizia, ma costituisca anche, come auspicato dal Magistero pontificio,¹³⁵ un modello e un punto di riferimento per i diritti secolari.

¹³⁴ Cf. PIO XII, *Allocutio*, cit., pp. 735 ss.

¹³⁵ Cf. GIOVANNI PAOLO II, *Ad Decanum Sacrae Romanae Rotae ad eiusdemque Tribunalis Praelatos Auditores* (17 febbraio 1979), «AAS» 71 (1979), p. 423.

Ricerca la coincidenza tra verità processuale e verità oggettiva senza cedere alle tentazioni del legalismo e formalismo da una parte, e dell'arbitrarietà dall'altra: questo il difficile e nobile ministero di chi è chiamato ad applicare la normativa concernente il processo penale e la procedura penale amministrativa; «Non la legge per la legge, dunque, non il giudizio per il giudizio, ma legge e giudizio a servizio della verità, della giustizia, della pazienza e della carità». ¹³⁶

BIBLIOGRAFIA ESSENZIALE

- ARROBA CONDE, M. J., *Diritto processuale canonico*, Roma, Ediurcla, 2006⁵.
- BARTOLE, S., DE SENA, P., ZAGREBELSKY, V., *Commentario breve alla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo*, Padova, CEDAM, 2012.
- CANOSA, J. (a cura di), *I principi per la revisione del Codice di Diritto Canonico. La ricezione giuridica del Concilio Vaticano II*, Milano, Giuffrè, 2000.
- CITO, D. (a cura di), *Processo penale e tutela dei diritti nell'ordinamento canonico*, Milano, Giuffrè, 2005.
- DALLA TORRE, G., MIRABELLI, C. (a cura di), *Verità e metodo in giurisprudenza*, Città del Vaticano, LEV, 2014.
- DE DIEGO-LORA, C., RODRÍGUEZ-OCAÑA, R., *Lecciones de Derecho Procesal Canónico. Parte general*, Pamplona, EUNSA, 2020².
- DE PAOLIS, V., CITO, D., *Le sanzioni nella Chiesa*, Roma, Urbaniana, 2000.
- ERRÁZURIZ, C. J., *Il diritto e la giustizia nella Chiesa. Per una teoria fondamentale del diritto canonico*, Milano, Giuffrè, 2020².
- ERRÁZURIZ, C. J., *La giustizia nella Chiesa: fondamento divino e cultura processualistica moderna*, Città del Vaticano, LEV, 1997.
- FRANCESCHI, H., ORTIZ, M. A. (a cura di), *Ius et matrimonium. Temi di diritto matrimoniale e processuale canonico*, Roma, EDUSC, 2015.
- KOWAL, J., LLOBELL, J. (a cura di), «Iustitia et iudicium». *Studi di diritto matrimoniale e processuale canonico in onore di Antoni Stankiewicz*, III, Città del Vaticano, LEV, 2010.
- KOWAL, J., LLOBELL, J. (a cura di), «Iustitia et iudicium». *Studi di diritto matrimoniale e processuale canonico in onore di Antoni Stankiewicz*, IV, Città del Vaticano, LEV, 2010.
- MONETA, P., *La giustizia nella Chiesa*, Bologna, il Mulino, 2002.
- MOWBRAY, A., *Cases and Materials on the European Convention on Human Rights*, Oxford, Oxford University Press, 2007².
- OVEY, C., WHITE, R. C. A., *The European Convention on Human Rights*, Oxford, Oxford University Press, 2006⁴.
- PALESTRO, V., *Rassegna di giurisprudenza rotale nelle cause iurium e penali (1909-1993)*, Milano, Giuffrè, 1996.
- PAPALE, C., *Il processo penale canonico*, Roma, Urbaniana, 2012².

¹³⁶ Cf. PAOLO VI, *Ad Praelatos Auditores, Officiales et Advocatos Tribunalis Sacrae Romanae Rotae*, «AAS» 63 (1971), p. 140.

SUCHECKI, Z. (a cura di), *Il processo penale canonico*, Roma, Lateran University Press, 2003.

SCHABAS, A., *The European Convention on Human Rights. A commentary*, Oxford, Oxford University Press, 2015.

VAN DIJK, P., VAN HOOFF, F., VAN RIJN, A., ZVAAK L. (a cura di), *Theory and Practice of the European Convention on Human Rights*, Cambridge-Antwerp-Portland, Intersentia, 2018⁵.